

## “MAFIA CAPITALE” E “MAFIA CORROTTA”: LA PAROLA DEFINITIVA DELLA SUPREMA CORTE NEL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

di Luca Della Ragione

(Giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Napoli,  
Dottore di ricerca in “Sistema penale integrato e processo”,  
all’Università di Napoli Federico II)

Sommario: 1. Diritto penale della criminalità organizzata e corruzione: posizione del problema; - 2. La vicenda “Mafia Capitale”; - 2.1. La sentenza della Suprema Corte: non era vera mafia; - 2.1.1. Il “metodo mafioso” nella struttura dell’art. 416 bis Cp; - 2.1.2. L’associazione mafiosa quale reato associativo puro; - 2.1.3. (segue)..ovvero come reato associativo a struttura mista; - 2.1.4. (segue).. l’orientamento intermedio; - 2.2.1. Il metodo mafioso nella sentenza della Suprema Corte sul caso “Mafia capitale”; - 2.2.2. Le critiche all’impostazione della Corte di Appello e le conclusioni della Suprema Corte; - 3. Brevi osservazioni interlocutorie; - 3.1. Il problema della successione tra sodalizi mafiosi in una recentissima sentenza; - 4. Conclusioni: verso una stabilizzazione del tipo legale.

1. Il diritto penale della criminalità organizzata<sup>1</sup> assume oggi profili di stretta connessione con gli interessi economici, dove sovente si annidano pratiche corruttive, che permeano la pubblica amministrazione<sup>2</sup>. Su queste basi, risulta intuitivo che oggi tra mafia e corruzione esiste un intreccio inestricabile, in quanto possono essere mafiosi quelli che corrompono.

In tale contesto, la vicenda “Mafia Capitale” ha rivelato quanto sia attuale tale intreccio e per tale ragione è stato ipotizzato l’uso dell’art. 416 bis Cp nell’ottica della lotta alla corruzione. Ed invero, il metodo mafioso<sup>3</sup>, che è il cuore della norma, è stato scritto dal legislatore con termini vaghi ma allo stesso tempo in modo che si faccia leva non solo sulla finalità delittuosa, ma anche sul controllo e sulla gestione delle attività

<sup>1</sup> G. Insolera - T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino 2019, *passim*.

<sup>2</sup> G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, Roma 2017, 33 ss.; A. Apollonio, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *CP* 2016, 131 ss.; M. Gambardella, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino 2020, 40 ss.; F. Vitarelli, *L’operatività del 416-bis cp in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all’esito del processo “Mafia Capitale”*, in *LP* 2020, 1 ss.

<sup>3</sup> T. Guerini, *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in L. Della Ragione - G. Insolera - G. Spangher, *I reati in materia di stupefacenti*, Milano 2019, 539 ss.

economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici.

Tale realtà criminologica ha posto tuttavia il tema della incompatibilità logica e strutturale tra associazione di stampo mafioso e corruzione, dato che nell'art. 416 bis Cp il metodo mafioso viene individuato nella forza di intimidazione/assoggettamento/omertà, mentre la corruzione è un classico reato in cui c'è un accordo stipulato in condizioni di parità tra le parti.

Sul punto, va subito detto che, in un ordinamento saldamente ancorato alle premesse costituzionali della giustizia penale, il problema deve essere risolto non già mediante un adeguamento della fisionomia del fatto tipico alle nuove forme di estrinsecazione della mafiosità, ovvero secondo le scansioni della cd. processualizzazione degli istituti di diritto penale sostanziale<sup>4</sup> - laddove i concetti del diritto materiali sono piegati alle esigenze probatorie necessarie per il raggiungimento del risultato politico-criminale, con buona pace della legalità -, bensì con una impostazione espressione del modello costituzionale di lotta al delitto, fondato sulla fedeltà al tipo legale e sui principi costituzionali di legalità, offensività e proporzionalità-ragionevolezza della pena.

2. La saga "Mafia capitale" è di recente giunta al suo epilogo, con una pronuncia della Suprema Corte la quale ha sancito che non si è trattato di 'vera mafia'<sup>5</sup>: è stata infatti esclusa la possibilità di sussumere i fatti contestati agli imputati della nota vicenda romana nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis Cp, derubricandoli in quello di cui all'art. 416 Cp.

Tale pronuncia, oltre ai rilevanti principi di diritto espressi in punto di fisionomia della fattispecie ex art. 416 bis Cp, assume una portata più ampia, inserendosi nel *trend* giurisprudenziale diretto a rendere l'art. 416 bis Cp conforme alla "determinatezza/tassatività europea", legata all'"*interprétation donnée par les tribunaux*" e alla prevedibilità degli esiti giudiziari<sup>6</sup>.

Si tratta del punto di approdo di una lunga ed articolata vicenda giudiziaria<sup>7</sup>,

---

<sup>4</sup> A. Gargani, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in LP 2013, 839 ss.; T. Padovani, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in IP 1999, 527 ss. Con particolare riferimento all'area della criminalità organizzata, cfr. G. Di Vetta, *Tipicità e prova. Un'analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in associazione di tipo mafioso*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it); G. Insolera - T. Guerini, *op. cit.*, 113 ss.; V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino 2019, 85 ss.

<sup>5</sup> Cass. 22.10.2019, n. 18125 ric. Buzzi e altri, in SP 18 giugno 2020. Per un primo commento G. Amarelli - C. Visconti, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in SP 18 giugno 2020; A. Apollonio, "Essere o non essere "Mafia Capitale", in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>6</sup> L. Fornari, *Il metodo mafioso, dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016.

<sup>7</sup> In argomento, per tutti, G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., 23 ss.; T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.; C.

iniziata nel dicembre 2014, allorché si avviava una vasta operazione volta ad eseguire circa quaranta ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte in relazione ad altrettanti indagati per il reato di associazione di tipo mafioso, contestato in relazione ad una mafia romana *autoctona*, composta da alcuni soggetti legati alla banda della Magliana e da *manager* operanti nel settore degli appalti pubblici. Alla base dell'ipotesi accusatoria, vi era la tesi della nascita e dello sviluppo nel territorio romano di una associazione di tipo mafioso con caratteristiche proprie, «*solo in parte assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo mafioso (...) che delineano un profilo affatto originale e originario*»<sup>8</sup>.

Tra le peculiarità di questo gruppo criminale, generatosi — in adesione alla tesi della gemmazione da un sodalizio matrice, la cui accumulazione criminale originaria rappresenta lo stato embrionale del metodo mafioso<sup>9</sup> - dal connubio tra soggetti che avevano fatto parte di gruppi della galassia del *terrorismo nero* - e, in particolare, dei NAR - e alcuni componenti della *Banda della Magliana*, successivamente confluiti in *Mafia Capitale*, vi sarebbe l'attitudine a costituire un punto di incontro, o meglio un *mondo di mezzo*, nel quale convergono gli interessi dei criminali di strada (il *mondo di sotto*), e quelli di colletti bianchi, imprenditoria e istituzioni (il *mondo di sopra*).

Elemento caratteristico di questo sodalizio, sarebbe stato lo scarso utilizzo di metodi violenti (nel processo sono stati ritenuti provati solo undici episodi di crimini violenti, commessi nell'arco di tre anni, dal 2012 al 2014) ai quali veniva preferito il sistematico ricorso a tecniche corruttive, volte a garantire ai sodali — e in particolare alle imprese da questi controllate — l'affidamento di appalti per servizi di pubblica utilità.

Il Tribunale di Roma, che ha pronunciato la prima sentenza di merito, pur condannando la gran parte degli imputati, aveva negato l'applicabilità dell'art. 416-*bis* Cp, optando per una qualificazione giuridica dei fatti che ricadeva nell'alveo della associazione per delinquere semplice<sup>10</sup>.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, veniva innanzitutto negata la natura unitaria del sodalizio, determinando così il venir meno delle fondamenta della teoria del *Mondo di mezzo*: da un lato vi sarebbe stata una associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio, tradizionalmente appannaggio della criminalità romana, come l'usura o l'estorsione; dall'altro invece avrebbe operato

---

Visconti - I. Merenda, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in E. Mezzetti - L. Luparia Donati, a cura di, *La legislazione antimafia*, Bologna 2020, 37 ss.

<sup>8</sup> T. Roma, Ufficio GIP, Ordinanza 28.11. 2014, n. 33.

<sup>9</sup> G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2015, 133 ss.

<sup>10</sup> T. Roma, sent. 20.7.2017, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27 novembre 2017; in argomento, G. Amarelli, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *GI* 2018, 956 ss.

una distinta struttura criminosa, dedita alla corruzione e alla turbativa delle licitazioni pubbliche.

Inoltre, nessuna delle due associazioni avrebbe avuto caratteristiche tali da consentire di qualificarle autonomamente come mafiose.

La prima associazione, la cui natura criminale era comunque ritenuta pacifica, avrebbe posto in essere atti di intimidazione volti a coartare la volontà di *singoli* debitori, provocando nelle vittime uno stato di grave preoccupazione e timore. Tuttavia, quell'associazione non avrebbe mai operato nel settore della pubblica amministrazione, ove invece agiva la seconda struttura criminale. Dunque, non un'unica associazione di stampo mafioso, bensì due sodalizi *comuni*, distinti sia per la diversità dei soggetti coinvolti, sia per la diversità delle azioni criminose e per la eterogeneità delle condotte organizzative ed operative. Infatti, non sussisterebbe nemmeno l'elemento della *mafiosità derivata*, in quanto non sarebbe possibile stabilire un rapporto tra queste e la Banda della Magliana, gruppo criminale «*ormai estinto*», riguardo al quale, «*non si è potuti giungere ad affermare che si trattasse di un'associazione di tipo mafioso*», così come i NAR sarebbero «*una formazione politica ormai cancellata dalla storia*», ma non sarebbe nemmeno possibile riconoscere alle due associazioni una *mafiosità autonoma*. Una affermazione, peraltro, contestata nell'appello del Pubblico Ministero, ove si afferma che il processo per la Banda della Magliana si è concluso, nei confronti di taluni imputati, con sentenza di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 416 *bis* Cp, divenuta successivamente definitiva<sup>11</sup>. Vero è che per altri imputati, per i quali venne celebrato il giudizio ordinario, tale qualifica venne esclusa. Pertanto, secondo la Procura capitolina, la questione della *mafiosità* della Banda della Magliana sarebbe «*controversa negli esiti giudiziari*»<sup>12</sup>.

La sentenza di primo grado è stata oggetto di gravame sia da parte della Procura di Roma, sia da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e il processo d'appello, che si è tenuto nella primavera-estate del 2018, ha ribaltato le conclusioni dei giudici di primo grado, riconoscendo — solo per taluni degli imputati — la sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso<sup>13</sup>. Secondo la Corte, questa associazione — che avrebbe peraltro avuto rapporti con le *altre* mafie romane — sarebbe stata la risultante di due progetti espansionistici: quello di chi, venendo dalla criminalità comune, voleva inserirsi anche nel settore amministrativo e imprenditoriale di cui altri associati, a loro volta interessati ad utilizzare la fama

<sup>11</sup> Ass. di Roma, 23 luglio 1997, n. 27.

<sup>12</sup> Come puntualmente rileva T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.

<sup>13</sup> Ass. app. di Roma, sent. 10010/2018.

criminale e i rapporti politici dei primi, erano espressione<sup>14</sup>. La forza di intimidazione, peraltro, sarebbe stata particolarmente rivolta al settore imprenditoriale e a quello dei pubblici funzionari, per comprimere ulteriormente attività concorrenziali rispetto agli interessi del sodalizio, già fortemente pregiudicati dal sistematico ricorso ad attività corruttive. Ulteriori elementi a sostegno delle tesi d'accusa vengono poi ricavati dall'attività di intimidazione posta in essere dai vertici dell'associazione e in particolare da colui che ne è sempre stato indicato come il capo<sup>15</sup>. Ne sarebbe così derivato uno stato di assoggettamento e omertà, «*nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione, dove la percezione esterna della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, come si è visto, è stata talmente radicata e pervasiva, che nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, ha mai osato innalzare una voce di dissenso, o sporgere formali atti di denuncia*».

In sintesi, secondo quanto accertato dai giudici d'appello, Mafia Capitale è stata una associazione di tipo mafioso di nuova formazione, sia pure di piccole dimensioni e operante in un ambito limitato. Come si è detto, nel settore degli appalti essa ha agito come gruppo imprenditoriale ed era identificabile e riconoscibile all'esterno.

Proprio per queste sue caratteristiche l'associazione ha cessato la sua operatività con gli arresti del dicembre 2014, che hanno coinvolto i capi e quasi tutti gli altri associati. Anche l'amministrazione giudiziaria dell'associazione ne ha disarticolato l'organizzazione impedendo l'ulteriore prosecuzione della sua attività. Pertanto, non può essere applicata alla fattispecie la massima secondo cui «*in tema di delitto associativo di stampo mafioso, l'arresto non sempre interrompe la permanenza nel reato, giacché l'associato può ben continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con i complici in libertà anche durante lo stato di detenzione*»<sup>16</sup>.

Breve: una piccola — piccolissima — mafia, che ha operato per tre anni, che è stata disarticolata con l'arresto dei suoi pochi membri, punita con pene inferiori a quelle comminate in primo grado applicando ai suoi membri il reato associativo comune di cui al 416 Cp<sup>17</sup>.

Le perplessità sull'applicazione ad un sodalizio dotato di queste caratteristiche dell'art. 416 bis Cp, sono tuttavia numerose e prontamente sottolineate in dottrina<sup>18</sup>.

Seguendo questa impostazione, infatti, la forza di intimidazione diviene *fluida*, slegata dall'utilizzo di metodi violenti e fondata sulla capacità del sodalizio criminale di avere rapporti con apparati “deviati” dello Stato: servizi segreti e forze dell'ordine da un lato, funzionari corrotti dall'altro.

<sup>14</sup> T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.

<sup>15</sup> T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.

<sup>16</sup> Così Cass. n. 23.3.1994, n. 1793, in CP 1994, 870 ss.

<sup>17</sup> T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.

<sup>18</sup> Cfr. T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss.

È del resto questa l'ottica che nel caso di specie ha deciso di seguire la Corte di Cassazione, che ha avuto modo di pronunciarsi con due sentenze, rese in fase cautelare<sup>19</sup>, non a caso più volte richiamate dai giudici d'appello.

Riprendendone alcuni passaggi, a parere della Corte: *«la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politico-elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio»*.

Da qui la conseguenza secondo cui anche le *piccole mafie*, dotate di una riserva di violenza tale da non rendere necessaria l'estrinsecazione del metodo mafioso, che prediligono forme larvate di assoggettamento e che operino al fine di controllare un settore economico, ovvero un ambito territoriale circoscritto<sup>20</sup>, possono integrare il tipo legale descritto dall'art. 416 bis Cp<sup>21</sup>.

2.1. La Suprema Corte - con un impianto logico-argomentativo lineare - ha proceduto a confutare la qualificazione dei fatti fornita dalla Corte di Appello di Roma a vantaggio di quella proposta dal Tribunale di primo grado<sup>22</sup>, ravvisando l'esistenza di due distinti gruppi criminali comuni riportabili entrambi nel tipo criminoso dell'associazione per delinquere semplice ex art. 416 Cp, uno orientato alla realizzazione di delitti-scopo di carattere patrimoniale, l'altro di delitti-scopo contro

<sup>19</sup> Cass. 10.04.2015, n. 24535 e Cass. 10.04.2015, n. 24536, entrambe in CP 2016, 87 ss.

<sup>20</sup> Come ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione: *«Il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette “tradizionali”, anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento ed omertà diffusa»*. Cass. 26.10.2017, n. 57896 in CP 2017, 2485 ss.

<sup>21</sup> Cfr. T. Guerini, *op. cit.*, 539 ss., il quale osserva che è difficile *«non vedere in questa faticosa esegesi, volta a valorizzare elementi periferici della fattispecie — come il riferimento al numero minimo di aderenti — e a svilire l'essenza del reato associativo di stampo mafioso — il metodo — la rincorsa ad uno Zeitgeist che vuole nel riconoscimento della mafiosità un valore in sé, tale da porre in secondo piano persino la riduzione delle pene comminate in primo grado...con il paradosso della pubblica accusa che festeggia una diminuzione di pena, vissuta come una sconfitta da parte della difesa»*.

<sup>22</sup> A. Abukar Hayo, *Il “sistema” corruttivo della c.d. “mafia capitale” non costituisce un'associazione di stampo mafioso di nuovo conio*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu).

la pubblica amministrazione.

Così, pur ritenendo possibile la astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 416 *bis* Cp anche in contesti non storicamente mafiosi, lo stesso è stato escluso, riscontrando la sussistenza di un sistema corruttivo stabile e pervasivo che si era infiltrato in profondità negli uffici pubblici della capitale e che meritava di essere adeguatamente punito ma non come sodalizio mafioso, difettando la prova dell'effettivo impiego del metodo mafioso da parte di entrambi i gruppi.

La pronuncia si segnala per una corretta ricostruzione della tipicità di cui all'art. 416 *bis* Cp, rinforzata rispetto a quella 'esangue' dell'art. 416 Cp, e per una rigorosa descrizione dei vizi di legittimità della decisione dei giudici del gravame che, ribaltando il giudizio di primo grado, avevano ravvisato nella vicenda mafia capitale una associazione di tipo mafioso.

2.1.1. Per affrontare correttamente il problema occorre premettere che l'art. 416 *bis* Cp definisce, al terzo comma, l'associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano sia per commettere delitti sia per compiere una serie di attività (lecite o illecite) tassativamente indicate dalla norma.

La definizione normativa del metodo mafioso ruota, pertanto, attorno all'elemento della “forza d'intimidazione del vincolo associativo”; la capacità intimidatrice è dunque la cifra identificativa del sodalizio, ne caratterizza l'attività e determina le situazioni di assoggettamento e omertà, strumentali al perseguimento dei fini dell'associazione<sup>23</sup>.

Ciò che contraddistingue un sodalizio di tipo mafioso rispetto ad un'associazione per delinquere “pura” è, pertanto: 1) dal lato attivo, l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo; 2) dal lato passivo, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

In sintesi, i due termini si pongono in rapporto, rispettivamente, di causa ed effetto.

La fattispecie risulta così costruita attorno alla descrizione del metodo mafioso, che deve sussistere, e come tale deve essere percepito e vissuto: di questa consapevolezza non sembrano essere stati sempre perfettamente consapevoli le

---

<sup>23</sup> A. Dell'Osso, *I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alla “Mafia in trasferta”*, in A. Alessandri (a cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Torino 2017, 66 ss. Nella manualistica, F. Consulich, *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Tomo II, a cura di C.F. Grosso, Milano 2016 124 ss.

decisioni della giurisprudenza e le riflessioni della dottrina<sup>24</sup> sul tema, oggi attente a darne una ragionata applicazione a nuove realtà criminologiche, delle “mafie straniere”, dell’espansione delle mafie “storiche” in aree di non tradizionale radicamento, nonché delle mafie autoctone.

Il dettaglio finalistico che arricchisce il quadro degli elementi costitutivi della tipicità penale (segnatamente, comma 3 dell’art. 416 bis Cp) esprime tuttavia chiara questa direzione, e fornisce così un palese indizio semantico anche per la delimitazione del concetto di “delitti” cui si riferisce la clausola generale dell’orizzonte teleologico dell’associazione mafiosa<sup>25</sup>. In questo senso, si pensi al favoreggiamento della prostituzione, dell’immigrazione clandestina, all’illecito sfruttamento del lavoro altrui ovvero all’illecita intermediazione nello stesso, all’usura, al traffico illecito di rifiuti come di sostanze stupefacenti, alla gestione e controllo di appalti e servizi pubblici; al pari, l’associazione può risultare indirizzata a perseguire questa ricchezza come l’effetto consequenziale/indiretto dell’influenza esercitata sui centri del potere decisionale-politico, per mezzo di un turbamento della libertà delle procedure elettorali.

La forza d’intimidazione del vincolo consiste nella quantità di paura suscitata nei terzi in considerazione della predisposizione di una persona (fisica o giuridica) ad esercitare «sanzioni o rappresaglie [... in una] fama tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e omertà»; ancora, nell’ “intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione»<sup>26</sup>.

Tali definizioni legano la capacità intimidatrice alla storia dell’associazione: l’attitudine a incutere timore è una qualità ottenuta “sul campo”, in ragione dell’attività illecita esercitata da parte del sodalizio. Dietro un’associazione di tipo mafioso si colloca un “precedente sodalizio criminoso indifferenziato”; in tale prospettiva, non è cioè possibile che un nucleo criminale di “nuova” formazione presenti da subito i tratti della consorteria mafiosa: a tal fine, è necessario un periodo di “gavetta”, nel corso del quale far nascere e maturare - attraverso la commissione di atti di violenza o minaccia - la fama criminale necessaria per innescare la richiesta forza intimidatrice<sup>27</sup>.

Ed è proprio una siffatta fama che consente alle associazioni mafiose di “incutere timore per la loro stessa esistenza” e giustifica la connotazione del sodalizio in termini di “attualità criminosa”. Ne deriva che, una volta acquisita tale attitudine, non occorre

---

<sup>24</sup> G. Forti (agg. M. Caputo), art. 416-bis, in A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Padova 2017, 1002 ss.

<sup>25</sup> G. Spagnolo, *L’associazione di tipo mafioso*, Padova 1984, 62 ss.; G. De Vero, *Tutela penale dell’ordine pubblico*, Milano 1988, 285 ss.

<sup>26</sup> M. Ronco, *L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in B. Romano - G. Tinebra, *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Milano 2013, 139.

<sup>27</sup> G. Forti (agg. M. Caputo), *op. cit.*, 1002 ss.



un ricorso costante e quotidiano ad atti d'intimidazione: a un certo punto, l'associazione mafiosa - divenuta effettivamente tale - può, per così dire, vivere di rendita, contando sulla percezione effettiva di timore ormai diffusa nella popolazione.

Queste considerazioni sono state espresse anche dal Primo presidente della Corte di Cassazione che, sollecitato a disporre un intervento delle Sezioni Unite per far luce in materia di applicabilità dell'art. 416 bis Cp alle "mafie al nord", con provvedimento del 28 aprile 2015, non ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale tale da potersi comporre solo attraverso un pronunciamento del massimo organo della nomofilachia, piuttosto prendendo atto che il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell'affermazione di principio secondo cui «*l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed oggettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti*».

Il principio di diritto si colloca nell'alveo di un robusto e condivisibile orientamento dottrinale che tende a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso quale reato associativo "a struttura mista", ossia bisognoso per il suo perfezionamento di un *quid pluris* rispetto al solo dato organizzativo pluripersonale, elemento aggiuntivo identificato, appunto, nel concreto riscontro di un dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione; con ciò segnando una marcata differenza dal modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati<sup>28</sup>.

Nonostante questa autorevole presa di posizione, non mancano tuttavia voci dissonanti, sia in dottrina che nella stessa giurisprudenza di legittimità, che, anziché richiedere la prova circa l'esteriorizzazione del metodo mafioso da parte del gruppo, sono inclini a considerare sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis Cp, uno sfruttamento (anche solo) meramente potenziale della capacità intimidatrice del sodalizio.

La questione non è di poco conto, perché - come è noto - l'art. 7 CEDU e l'interpretazione che ne dà la Corte europea integrano i parametri di legittimità delle norme nazionali. Ed invero, proprio nella declinazione del principio *nullum crimen sine lege* di cui all'art. 7 CEDU, vengono valorizzati profili come l'*accessibilità* (*accessibility*) e *prevedibilità* (*predictability*) del diritto, scritto e giurisprudenziale, che

---

<sup>28</sup> C. Visconti, *Osservazioni su Cass., sez. V pen., 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Pres. Lapalorcia, Rel. Bruno, Imp. Bandiera e a. (sul processo c.d. "Alba Chiara") e Cass., sez. II pen. 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, Pres. Esposito, Est. Beltrani, Imp. Agostino e a. (sul processo c.d. "Infinito")*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

richiamano le istanze garantite dai principi di determinatezza e tassatività del reato, ricavabili implicitamente dall'art. 25, comma 2, Cost.<sup>29</sup>. Posto che la giurisprudenza è considerata “fonte del diritto”, l'ulteriore conseguenza – di particolare rilievo specie per il “penalista di *civil law*” – è che anche nell'ipotesi in cui il precetto sia di derivazione giurisprudenziale esso debba essere accessibile e prevedibile, cioè debba rispettare dei criteri in cui le esigenze di certezza legale si compenetrano con istanze di colpevolezza/conoscibilità da parte dei consociati<sup>30</sup>. Su queste basi, è affermazione consueta che la garanzia dell'irretroattività si applica anche al diritto giurisprudenziale, e tanto con riferimento alla *nuova interpretazione* del giudice su una normativa “oscura”, quanto con riguardo al *mutamento giurisprudenziale sfavorevole ed imprevedibile* (il c.d. *overruling* con effetti *in malam partem*), perché entrambe le ipotesi possono essere equiparate alla introduzione di un *nuovo precetto* normativo<sup>31</sup>.

Occorre allora verificare se la ragione delle oscillazioni giurisprudenziali vada individuata in una sorta di oscurità o ambiguità “genetica” del comando normativo, oppure se, pur nella fisiologica esposizione degli elementi di fattispecie alle sollecitazioni che provengono dalla realtà dei casi giudiziari, siano recuperabili, con positive ricadute sulla stabilità della norma, criteri razionali di ricostruibilità delle “basi legali” dell'incriminazione e quindi la “prevedibilità”, da parte del destinatario, dell'addebito di appartenenza ad un'associazione mafiosa.

Più di recente, ribadendo la posizione già assunta nel 2015, con provvedimento del 17 luglio 2019, il Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione non ha ravvisato l'effettiva sussistenza di un contrasto ermeneutico e, ai sensi dell'art. 172 disp. att. Cpp, ha nuovamente restituito gli atti al Presidente della Prima Sezione per una loro più attenta valutazione. In breve, il Presidente della S.C. ha ritenuto erronea la prospettazione dei giudici remittenti e, al contrario, ha ribadito il saldo punto di vista del suo predecessore: non esiste alcun contrasto interpretativo sulla necessità della esteriorizzazione del metodo mafioso nel nuovo territorio di insediamento da parte di

---

<sup>29</sup> V. Manes – M. Caianiello, *Introduzione al diritto penale europeo*, Torino 2020, 264 ss.

<sup>30</sup> Cfr. C. eur GC., 21.10.2013 Del Rio Prada c. Spagna, secondo cui in base all'art. 7 CEDU «la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono». Su queste basi, le decisioni giudiziarie sfavorevoli all'imputato sono legittime solo a condizione che «la persona sottoposta a giudizio possa sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pene è passibile per tali reati». Avuto riguardo all'esperienza italiana si segnala C. eur. 14.4.2015 Contrada c. Italia, ove oggetto del ricorso era il contrasto della Sentenza di condanna nei confronti del ricorrente per fatti di concorso esterno in associazione di tipo mafioso con l'art. 7 CEDU. Su tale pronuncia v. V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., 85 ss.

<sup>31</sup> Non a caso S. Riondato, *Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano*, in RIDPP, 2012, 1557 ss. propone un aggiornamento del tradizionale brocardo latino attraverso la formula “*nullum crimen sine iure*”, “e non già soltanto *sine lege*”.

una articolazione periferica di un sodalizio tradizionalmente mafioso.

Ed invero, il problema dedotto dai rimettenti, più che attenere al piano delle questioni interpretative di diritto, si collocava nell'area dell'accertamento del fatto, insindacabile in sede di controllo di legittimità e, a maggior ragione, da parte delle Sezioni unite.

Il dibattito sulla natura ‘giuridicamente’ mafiosa di un gruppo criminale concerne, per il provvedimento di restituzione, piuttosto che la sfera del significato da attribuire alla definizione legale del metodo mafioso contenuta nella fattispecie associativa c.d. mista di cui all'art. 416 bis, comma 3, Cp, la dimensione concreta e fenomenologica della struttura unitaria o duale delle associazioni coinvolte nella singola vicenda processuale e, quindi, il versante della prova della loro ‘mafiosità’<sup>32</sup>.

Si afferma, confermando la struttura legale mista della fattispecie, che il panorama giurisprudenziale sulle mafie delocalizzate «*appare consolidato nell'affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto*».

La differenza risiederebbe solamente nella prova del metodo mafioso: per le mafie di nuova creazione, che costituiscono al di fuori dei territori di appartenenza una struttura autonoma ed originale che si ripropone di adottare la metodica delinquenziale della ‘casa madre’, si dovrebbe sempre riscontrare nel nuovo ambiente l'esteriorizzazione del metodo mafioso in tutte le sue componenti; diversamente, per i nuovi aggregati che si pongono «come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa» sarebbe sufficiente la verifica di tale collegamento funzionale ed organico per inferire l'esistenza nella cellula dei tratti distintivi di un'associazione di tipo mafioso, «compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante».

La decisione di restituzione degli atti del 2019 si segnala – come rilevato in dottrina<sup>33</sup> – per avere evidenziato come «*le questioni in diritto apparentemente inerenti agli spazi di azione della fattispecie associativa mafiosa nella sua dimensione normativa generale ed astratta, in realtà, sono fortemente condizionate dalle questioni in fatto relative alla struttura ed alle dinamiche comportamentali del gruppo criminale*».

Condivisibile è l'affermazione secondo cui anche in caso di delocalizzazione di una mafia, è sempre richiesta la effettiva ed obiettivamente riscontrabile capacità

---

<sup>32</sup> Cfr. G. Amarelli, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>33</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, cit.

intimidatrice dell'articolazione territoriale non potendosi ipotizzare un tipo legale associativo a geometria variabile, in cui la legalità è modulata sui fenotipi criminali in rilievo nel caso concreto<sup>34</sup>.

È stato tuttavia sottolineato che per quanto corretta nelle conclusioni, la decisione del Presidente è fondata su una premessa non del tutto condivisibile, vale a dire l'assenza di un contrasto ermeneutico sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis Cp rispetto alle c.d. mafie nuove. Dall'analisi della giurisprudenza si evince infatti che i diversi orientamenti interpretativi individuati dalla ordinanza di rimessione Nesci si contrapponevano in relazione alla corretta individuazione della struttura del fatto tipico, segnatamente agli elementi costitutivi indefettibili della fattispecie incriminatrice generale ed astratta di cui all'art. 416 bis Cp, e non già solo ed esclusivamente attorno a meri problemi di prova relativi alla natura delle compagini associative in territori a tradizione non mafiosa. Non a caso, per un primo orientamento formalistico e restrittivo, anche nelle locali mafiose costituite all'estero andava sempre accertato in concreto, ed in termini di effettiva attualità ed esteriorizzazione, la sussistenza del metodo mafioso in tutte le sue componenti normativamente descritte dal comma 3 dell'art. 416 bis Cp; secondo un diverso indirizzo esegetico era invece sufficiente accertare il collegamento tra la “cellula” delocalizzata e la “casa madre”, nonché la mutazione da parte della prima delle caratteristiche della seconda per “ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico” che connota una associazione di tipo mafioso, ricadendo nel fatto tipico solo la capacità potenziale della nuova articolazione di sprigionare in futuro la forza di intimidazione nel nuovo territorio<sup>35</sup>.

2.1.2. Ebbene, la controversia interpretativa circa i limiti di estensione del concetto penalistico di mafia è nata dalla stessa formulazione normativa dell'art. 416 bis Cp, caratterizzata da un ampio alone di indeterminatezza e vaghezza anche in ragione della prevalente connotazione a carattere sociologico-ambientale dei principali elementi identitari che il legislatore ha prescelto per definire l'associazione mafiosa: per cui sin dall'origine essa costituisce un modello di reato dalla tipicità debole e incerta, con la conseguenza di far apparire ancora più problematica la distinzione tra interpretazione estensiva (ammissibile) e interpretazione analogica (vietata).

---

<sup>34</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, cit.

<sup>35</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, cit.

Va comunque osservato che requisiti identificativi, quali forza intimidatrice del vincolo associativo, da un lato, e condizione di assoggettamento e di omertà, dall'altro, sono stati adottati dal legislatore del 1982, avendo come punto di riferimento le mafie classiche storicamente insediate al Sud <sup>36</sup> (mafia siciliana, camorra campana, 'ndrangheta calabrese). Sicché non ha tardato ad emergere in giurisprudenza il problema (in verità, affacciato sin dai primi anni '80 del Novecento), se siano riconducibili al paradigma normativo dell'associazione mafiosa anche organizzazioni criminali diverse da quelle storiche e situate in contesti territoriali nuovi. Si tratta, dunque, di un problema interpretativo-applicativo che ha radici alquanto risalenti e che è andato ciclicamente riaffiorando anche per effetto o del trapianto al Nord di sodalizi criminali che costituiscono pur sempre filiazione di organizzazioni-madri operanti al Sud, ovvero della nascita di nuclei criminali che ambiscono a una posizione di autonomia. Per riflesso di questi fenomeni genetici e delle connesse varianti socio-criminologiche, la fattispecie dell'associazione di stampo mafioso, lungi dallo strutturarsi una volta per tutte nelle forme di un edificio solido e ben consolidato, ha finito così - specie in alcuni frangenti temporali - per alimentare la processualizzazione delle categorie di diritto penale sostanziale, in cui il tipo legale viene definito sulla base delle evidenze probatorie disponibili, con l'effetto di una frammentazione interpretativa dell'associazione mafiosa in varie sottofattispecie, ritagliate giudiziariamente in funzione delle specifiche caratteristiche empiriche dei concreti sodalizi di volta in volta *sub iudice*.

Tutto ruota attorno, come evidenziato in dottrina<sup>37</sup>, a quale valenza semantica si vuole attribuire alla locuzione "si avvalgono": se la si considera nel senso statico e meramente potenziale - gli associati possono anche *intendere di avvalersi* della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo -, ovvero nel senso dinamico indiziato dall'indicativo presente della formulazione letterale, dacché di tale forza occorre necessariamente servirsi per dare seguito al programma dell'associazione: presentandosi il sodalizio mafioso non tanto come un'associazione per delinquere, ma come una associazione che delinque<sup>38</sup>.

Volendo riassumere i termini del dibattito, va ricordato che in ordine alla questione se sia sufficiente che l'associazione si ponga quale fine l'esercizio del metodo mafioso, ovvero se sia necessaria, per la punibilità, l'effettiva utilizzazione dello stesso,

---

<sup>36</sup> M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in M. Pelissero (a cura di), *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino 2010, 284 ss.

<sup>37</sup> A. Apollonio, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica.*, in *CP* 2016, 125.

<sup>38</sup> V. Maiello, *Ordine pubblico (delitti contro l')*, in *Il Diritto, Enciclopedia giuridica del sole 24 ore*, X, Milano 2007, 527 e ss.

si contrappongono due diversi orientamenti in materia<sup>39</sup>, il cui scarto è mitigato da un orientamento generalmente definito “intermedio”.

Secondo la prima ricostruzione l'art. 416 *bis* Cp configurerebbe un reato associativo puro: ciò in ossequio ad un'interpretazione tarata sull'intenzione storica del legislatore del 1982 che, avendo di mira le peculiarità del fenomeno mafioso, ha optato per una fattispecie “a tutela anticipata”. In questa prospettiva, l'uso della capacità di incutere timore diviene, allora, carattere dell'associazione, per così dire, *in action*, modalità tipica della sua azione, come percepibile a livello sociale; non necessaria, tuttavia, per la sua esistenza.

Nell'ambito del medesimo indirizzo si iscrive anche chi sottolinea l'esigenza politico criminale di non frustrare le potenzialità applicative della fattispecie, che, soprattutto di fronte alle organizzazioni criminali più temute, risulterebbe non contestabile nei casi in cui il sodalizio non abbia la necessità in concreto - per il conseguimento, ad esempio, di un appalto - di ricorrere all'effettivo uso della forza; di talché sarebbe preferibile accontentarsi della mera intenzione di sfruttare le potenzialità intimidatorie dell'associazione. In breve, la tesi della capacità di intimidazione “potenziale” interpreta il verbo coniugato all'indicativo presente “si avvalgono” nel senso di “sono in condizione di avvalersi”<sup>40</sup>.

La tesi che riduce la forza di intimidazione a mera capacità potenziale è stata accolta da alcuni arresti giurisprudenziali in materia di “mafia al nord”. Ad esempio, chiamata a pronunciarsi sulla matrice 'ndranghetista di un'organizzazione stanziata in Piemonte, la Suprema Corte<sup>41</sup> ha affermato che per valutare la caratura mafiosa di un'organizzazione criminale operante in “aree non tradizionali” occorra, anzitutto, tenere conto delle c.d. precondizioni fattuali e, quindi, interpretare la norma incriminatrice a seconda delle connotazioni socio-criminologiche del singolo fenomeno vagliato dal giudice. Più precisamente, la Suprema Corte ha ritenuto che la

---

<sup>39</sup> Fondati sulla dicotomia tra fattispecie associative pure e miste, v. G. Spagnolo, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in AA.VV. *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano 1987, 156 ss.; G. de Vero, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in RIDPP 1998, 385 ss.; G. Insolera-T. Guerini, *op. cit.*, 85 ss. Va segnalato che parte della dottrina - G. A. De Francesco, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in RIDPP 1992, 107, 120; Id., *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in DigDPen I, Torino 1987, 291 - ha rilevato che il ricorso al modello associativo implica, con riferimento all'associazione di tipo mafioso, il requisito dell'organizzazione stabile e permanente, idonea quindi a perdurare nel tempo, nonché a perseguire un indeterminato programma delittuoso; tale requisito deve essere accertato indipendentemente dal compimento delle attività preparatorie od esecutive dei delitti fine. Prosegue l'Autore che proprio l'elemento dell'organizzazione giustifica l'autonoma incriminazione della fattispecie associativa mafiose, la differenziandola dall'accordo criminoso non seguito dalla commissione di delitti, la cui incriminazione è vietata ai sensi dell'art. 115 Cp.

<sup>40</sup> A. Balsamo - S. Recchione, *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18 ottobre 2013.

<sup>41</sup> Cass. 03.03. 2015 n. 31666, in GP 2016, 238.

necessità di accertare tutti i «presupposti costitutivi» del reato associativo di tipo mafioso sussista soltanto allorché l'organizzazione criminale si configuri quale struttura autonoma e originale che si propone «*di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche*». In tal caso, occorrerebbe appurare se «*la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza*». Diversamente, laddove il sodalizio non fosse altro che una «*mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre*», basterebbe provare, da un lato, la presenza di connotati criminologici tipici e, dall'altro, il collegamento funzionale e organico con l'organizzazione di base. In altri termini, sarebbe superflua la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà, poiché l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante sarebbe comunque assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla associazione madre<sup>42</sup>. Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto che il sodalizio avesse natura mafiosa, benché i suoi accoliti non avessero mai commesso reati fine, né avessero esteriorizzato in altro modo la forza intimidatrice derivata "per attrazione" dall'associazione principale.

Più di recente, è stato affermato che sarebbe sufficiente accertare il collegamento tra la "cellula" delocalizzata e la "casa madre", nonché la mutuazione da parte della prima delle caratteristiche di quest'ultima per "ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico" che caratterizza una associazione di tipo mafioso. In tal caso, la "cellula" per poter essere considerata una associazione mafiosa ai sensi della legge penale non dovrebbe esplicitare nel territorio nuovo di insediamento il suo alone di timore, ma godrebbe di per sé, per il solo fatto della propria esistenza quale diramazione di una consorterìa mafiosa tradizionale, di una capacità potenziale di sprigionare una forza intimidatrice idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omertà quanti vengano a contatto con essa<sup>43</sup>.

2.1.3. La tesi sopra descritta è criticata da quanti ritengono che, in spregio al *discrimen* delineato dai giudici di legittimità a seconda del sotto-tipo criminologico individuato -ossia tra la "neoformazione associativa" insediata in area non tradizionale che però vanti una filiazione diretta con una "casa madre" di tipo mafioso ben radicata nel territorio d'origine, e la neoformazione che si ponga, invece, come formazione

---

<sup>42</sup> Cass. 03.03. 2015, n. 34147, in *GP* 2016, 187.

<sup>43</sup> Cass. 18.05. 2017, n. 29850, in *GP* 2018, 267; Cass. 24.05. 2018, n. 28722, in *GP* 2019, 765; Cass. 11.07.2018, n. 47535, ric. Nesci.

“autoctona”-, l’art. 416 *bis* tipizza in ogni caso un’associazione a struttura mista<sup>44</sup> in cui, ai fini della punibilità, si rende necessaria un’esteriorizzazione effettiva e concretamente tangibile del “metodo mafioso”, quale forma di condotta positiva richiesta dall’uso del termine “si avvalgono” di cui al secondo capoverso della disposizione.

Secondo tale condivisibile orientamento<sup>45</sup> interpretativo, l’elemento che diversifica il delitto di associazione mafiosa dall’associazione per delinquere semplice va, appunto, individuato nel «*metodo utilizzato, consistente nell’avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L’associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l’ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell’associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l’associazione per delinquere semplice*»<sup>46</sup>. Il metodo mafioso costituisce, infatti, lo strumento attraverso cui il sodalizio persegue gli obiettivi illeciti indicati dalla norma, sicché nel disegno normativo lo stesso è sempre, né potrebbe essere altrimenti, un “segno di esteriorizzazione”<sup>47</sup>.

Va quindi sempre accertato in concreto, ed in termini di effettiva attualità, la sussistenza del metodo mafioso in tutte le sue componenti normativamente descritte dal comma 3 dell’art. 416 *bis* Cp<sup>48</sup>, divenendo imprescindibile riscontrare che «*l’associazione abbia conseguito in concreto, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva*»<sup>49</sup>.

Tale orientamento, più aderente alla lettera della legge e quindi maggiormente in sintonia con il principio di stretta legalità, considera necessario l’effettivo utilizzo della forza di intimidazione dell’associazione<sup>50</sup>.

L’uso dell’indicativo da parte del legislatore non consentirebbe, infatti, di dare rilevanza a mere proiezioni programmatiche del sodalizio, come sarebbe stato invece

<sup>44</sup> G. Insolera - T. Guerini, *op. cit.*, 85 ss.

<sup>45</sup> In dottrina, per una analisi delle ragioni che depongono per tale impostazione, cfr. R. Cantone, *Associazione di tipo mafioso*, in *DigDPen*, Torino 2011, 121 ss.; M. Pelissero, *op. cit.*, 284 ss.

<sup>46</sup> Cass. 22.01.2015, n. 18459, in *GP* 2015, 874.

<sup>47</sup> Cass. 13.02.2006, n. 19141, in *GP* 2006, 763.

<sup>48</sup> G. Insolera - T. Guerini, *op. cit.*, 85 ss.

<sup>49</sup> In tal senso, cfr. ad es. Cass. 30.12.2016, ric. Pesce e altri, in *GP* 2017, 294; Cass. 13.09.2017, ric. Vicidomini, in *GP* 2018, 143.

<sup>50</sup> G. Spagnolo, *op. cit.*, 156 ss.



possibile qualora si fosse usata la diversa locuzione “intendono valersi”<sup>51</sup>; detto altrimenti, è la formulazione letterale a non consentire di prescindere dall’esistenza della forza intimidatrice e dalla sua utilizzazione<sup>52</sup>.

Forza intimidatrice e condizioni di assoggettamento sarebbero, dunque, elementi oggettivi della fattispecie e radicano la collocazione dell’art. 416 bis Cp tra i reati associativi a struttura mista «*per i quali la legge richiede non solo l’esistenza di un’associazione, ma anche la realizzazione o un inizio di realizzazione del programma criminoso*».

L’associazione mafiosa, in questa prospettiva, si struttura più che come un’associazione per delinquere, come un’associazione che delinque, per la cui configurabilità è indispensabile il concreto esercizio da parte degli associati della forza di intimidazione; pur non richiedendo l’effettivo conseguimento del programma associativo, la fattispecie richiederebbe una manifestazione all’esterno di atti dimostrativi della forza intimidatrice<sup>53</sup>. L’intimidazione e la conseguente omertà non vanno quindi intesi come parte dei programmi associativi, bensì come “capitale” sociale, utilizzato in concreto dalla struttura associativa, non attenendo ai fini, ma agli strumenti operativo associativi<sup>54</sup>.

Questa chiave di lettura – a tratti incompatibile con la teorizzazione di una mafia silente – è, d’altronde, l’unica che consenta di tradurre in un fatto empiricamente percepibile il c.d. metodo mafioso, elemento normativo-sociale che appare dotato di una forte carica di indeterminatezza, mantenendo la norma entro il solco dei principi di tassatività e materialità del fatto di reato<sup>55</sup>.

Breve, la configurazione dell’associazione di tipo mafioso come reato associativo a struttura mista, spostando il baricentro dell’incriminazione sullo sfruttamento effettivo della forza intimidatrice scaturente dal vincolo, è da preferire, in quanto unica impostazione ermeneutica in grado di conciliarsi con i principi di stretta legalità, di tipicità, di offensività, di materialità e di proporzionalità della risposta sanzionatoria. Ed invero, la necessità di un più impegnativo onere probatorio in ordine alla carica lesiva del sodalizio, esalta il maggior disvalore insito nella più rigorosa forbice edittale dell’art. 416 bis rispetto a quella prevista per l’associazione a delinquere “pura”<sup>56</sup>.

---

<sup>51</sup> G. Amarelli, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *GI* 2018, 956 ss.; Id., *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *RIDPP* 2019, 1197 ss.

<sup>52</sup> G. De Vero, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, cit., 385 ss.

<sup>53</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1 ss.

<sup>54</sup> A. Abukar Hayo, *op. cit.*

<sup>55</sup> R. Cantone, *op. cit.*, cit., 121 ss.

<sup>56</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1 ss.

Questa impostazione trova conferma nella posizione della Consulta<sup>57</sup>, secondo la quale «*caratteristica essenziale è la specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso...* ». Con questi assunti, la Corte Costituzionale ha valorizzato il rapporto tra forza di intimidazione e condizione di assoggettamento e di omertà in termini di causa-effetto offensivo, consentendo una corretta valutazione dello stesso requisito della potenza intimidatrice propria del vincolo mafioso, riassumendone i caratteri identitari. Non la minaccia di un pregiudizio in senso lato, né di un generico pregiudizio “fisico”. Piuttosto, quel potere di supremazia violenta, che sta nella violenza sanguinaria, “regolarmente” capace - nell’esperienza umana - di ridurre al governo del consorzio criminale l’ordine dei rapporti interni alla collettività (assoggettamento); sì da lasciar apparire vano ed inutile, e finanche svantaggioso, riferirsi all’inerme apparato protettivo dell’autorità statale (omertà).

A ben vedere, la tesi che enfatizza la mera capacità di intimidazione “potenziale” del sodalizio di tipo mafioso non può essere accolta neppure se si dovesse aderire a quella ricostruzione, pur criticata da autorevole dottrina<sup>58</sup>, dell’art. 416 *bis* Cp quale fattispecie di pericolo: come è stato efficacemente osservato, anche ad ammettere che l’attribuzione di tale natura sia esatta, ciò non spiegherebbe alcun effetto sugli elementi della fattispecie - quali la forza di intimidazione -, destinati necessariamente a trovare concreta e attuale manifestazione ai fini della sussistenza del reato. Una cosa è dire che la consumazione del reato può anche non implicare il danno all’interesse tutelato; altra è che possano anche non sussistere tutti gli elementi del reato.

In definitiva, se si vuole davvero rimanere fedeli - al di là di comode scorciatoie probatorie di tipo presuntivo - ai vincoli imposti dal ricorso al modello del reato associativo a struttura mista, sembrerebbe allora non residuare altra possibilità se non quella di recuperare, con limitato riferimento ai contesti ambientali tradizionalmente immuni dal controllo mafioso del territorio, l’impostazione ricostruttiva di chi, con più generale riferimento ai contesti territoriali di tradizionale radicamento, aveva ritenuto necessario il compimento di specifici atti di sfruttamento della forza di intimidazione. Nel preciso senso che, nei “contesti immuni”, il metodo mafioso assume una marcata caratterizzazione evolutiva o *in fieri*, come il condensato o la risultante finale di una pregressa serie di reiterati atti di intimidazione e violenza. Fermo restando che la verifica probatoria dell’intervenuto ‘distacco’ di una capacità intimidatrice autonoma,

<sup>57</sup> C. cost., 26.03.2015, n. 48, in *GCos* 2016, 653 ss.

<sup>58</sup> In senso critico su questo orientamento M. Ronco, *op. cit.*, 62.

di difficilissima e incerta individuazione se proiettata su scala macrosociale, risulta comparativamente più agevole (e plausibile) se tarata su microcontesti socioeconomici (per esempio, il settore della movimentazione terra, quello della grande distribuzione, e così via)<sup>59</sup>.

E del resto, il pesante carico sanzionatorio connesso ad un'imputazione per 416 bis Cp trova la sua giustificazione sostanziale, in linea con le pretese avanzate dal principio di materialità-offensività, solo nell'ottica di un effettivo riscontro degli estremi tipici dell'agire mafioso, senza cedimenti dettati da pur comprensibili obbiettivi politico-criminali<sup>60</sup>.

Aderendo alla tesi dell'associazione a struttura mista, si riduce invero la possibilità di cadere in equivoci allorquando si parla del controverso concetto di “mafia silente”.

Muovendo dalla premessa che è sempre necessario, ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso, che l'organizzazione abbia raggiunto una sufficiente “fama criminale”, derivante da una pregressa attività di sopraffazione e di violenza con finalità, per l'appunto, intimidatoria, ne deriva che, allorquando abbia raggiunto l'obiettivo di aver sviluppato intorno a sé uno stato di assoggettamento e di omertà diffuso, attuale e persistente, ciò consente di prescindere dall'attualità di atti di intimidazione.

In altri termini, proprio di fronte alle organizzazioni criminali più temibili può operarsi una sorta di scissione tra attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice ed attualità degli atti di intimidazione: di talché, lungi dall'obliterare il requisito strutturale dell'effettiva utilizzazione del metodo mafioso, intanto si può prescindere dal ricorso alla violenza (o alla minaccia) proprio perché si sfrutta la forza di intimidazione già conseguita dal sodalizio.

Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato in talune pronunce giurisprudenziali, con l'espressione “mafia silente” non si può fare riferimento ad associazioni che non abbiano ancora maturato un'autonoma capacità intimidatoria o che non abbiano ancora - pur possedendola - iniziato a farne uso. In tali casi saremmo di fronte ad associazioni non ancora mafiose, in questo senso solo potenzialmente tali. Mafia silente può essere, allora, solo l'organizzazione che non compie atti violenti poiché gode di una forza intimidatoria tale da poterne prescindere. Si deve trattare, però, sempre di associazioni che sfruttano, sia pur implicitamente, il timore innescato dalla propria fama criminale. Esattamente, come l'impresa lecita che sfrutti la potenza

---

<sup>59</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1 ss.

<sup>60</sup> C. Visconti, *Associazione di tipo mafioso e 'ndrangheta del nord*, in *Libro dell'anno Treccani del diritto 2016*, Roma 2017, 1965 ss.

del proprio marchio senza dover (*rectius*: potendo ormai fare a meno di) pubblicizzare la qualità dei prodotti.

Dunque se per le mafie “tradizionali”, storicamente localizzate su un determinato territorio, è consentito prescindere dall’attualità degli atti di intimidazione, alle condizioni poc’anzi sottolineate, viceversa in presenza di agglomerati delinquenziali autonomi che aspirino a divenire mafie “autoctone” è imprescindibile la verifica in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare dell’“avvalersi” – non in potenza, bensì in atto – della carica intimidatrice derivante dal vincolo associativo che determina in un dato contesto sociale condizioni di assoggettamento e di omertà.

Inoltre, come sostenuto dai giudici di legittimità –sebbene da tale impostazione siano state irragionevolmente sottratte le articolazioni delle tradizionali organizzazioni mafiose, emigrate al nord-, tale verifica deve essere particolarmente rigorosa, dovendosi coordinare i vari elementi indiziari «*in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati*»<sup>61</sup>, volta – se non a parificare, quantomeno – ad avvicinare la compagine agli stessi effetti che producono le mafie tradizionali, «*in ragione del fatto che la fattispecie delittuosa è nata dall’osservazione sociologica della pericolosità di una particolare fenomenologia criminale maturata in determinate aree geografiche*». Ciò, onde evitare che il sodalizio possa risultare tutto racchiuso entro un atteggiamento di mera “autoreferenzialità”, in quanto in mancanza della esteriorizzazione del metodo mafioso e dell’uso dell’armamentario effettivo del sodalizio criminale, salva la punibilità del fenomeno associativo nelle ordinarie forme dell’art. 416 Cp, gli eventuali reati-fine consumati con metodo mafioso saranno punibili con le relative fattispecie delittuose, con la speciale aggravante dell’art. 7 l. n. 203 del 1992 (oggi art. 416 bis.1 co. 1 Cp) che, notoriamente, prescinde dall’appartenenza ad un clan mafioso<sup>62</sup>.

2.1.4. Resta da fare un cenno all’orientamento c.d. intermedio<sup>63</sup> che, pur confermando la natura di reato associativo a struttura mista del delitto di associazione mafiosa, ne individua i requisiti di tipicità nell’esistenza di una originaria «carica intimidatoria autonoma», iscritta per così dire nel genoma dell’associazione, e nella «corrispondente diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio»: un «assoggettamento primordiale» (o «generico») che costituirebbe il riflesso esterno

<sup>61</sup> Richiamando i giudici, in tal modo, la fondamentale sentenza “Rasovic”; cfr. Cass. 10.12. 1997, in *CED Cass.*, n. 209609.

<sup>62</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1 ss.

<sup>63</sup> G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 146 ss.

dell'intimidazione diffusa che l'associazione di per sé sprigiona.

Secondo questo punto di vista, carica intimidatrice autonoma e diffusa propensione al timore costituirebbero due facce della stessa medaglia: condizioni “disgiuntamente necessarie” e “congiuntamente sufficienti” perché sia integrata la tipicità del metodo mafioso<sup>64</sup>. Se questo schema teorico ha il merito di preservare il nesso di reciprocità tra capacità intimidatrice e diffusa propensione al timore, non può tuttavia esserne condivisa la tendenza a ritenere che la fama criminale goduta dal sodalizio nel contesto di riferimento si traduca ipso facto in assoggettamento ed omertà ambientale. Quest'opzione ricostruttiva, incline a valorizzare la fama criminale non come dato empiricamente dimostrato ma come mero fenomeno mediatico-sociologico, finisce infatti per prescindere dalla necessaria correlazione eziologica tra prassi mafiosa e assoggettamento, riproponendo le stesse controvertibili conclusioni cui perviene la tesi della capacità intimidatrice meramente potenziale.

Lungi dal polarizzarsi sul piano delle intenzioni (pur supportate da un apparato organizzativo che le renda serie) la fattispecie delineata dall'art. 416 *bis* è in realtà costruita, nella descrizione del metodo mafioso, come una rete di effettive derivazioni causali che, oltretutto, non si muovono solo sul piano degli accadimenti materiali, intesi come veri e propri fenomeni socio-economici, ma anche della psicologia sociale: la forza di intimidazione, oltre che esserci (pur in forme che possono escludere manifestazioni palesi e ripetute), deve essere compresa e vissuta dai suoi destinatari come produttiva di veri e propri «*effetti psicologici che si producono all'esterno della realtà associativa di mafia e di camorra*»<sup>65</sup>. Coloro che la subiscono ne vengono condizionati al punto di omettere non solo reazioni istituzionali (componendo, a grandi linee, l'area dell'omertà) ma anche di contrastare, esercitando diritti e prerogative, l'infiltrazione e la definitiva affermazione delle associazioni, che in tal modo finiscono col non trovare contrapposizioni.

Per quanto si possa – anzi, si debba – estendere il significato di “forza di intimidazione”, nel senso di ritenere inessenziali manifestazioni attuali e tangibili di sopraffazione, ciò non può portare a escludere la necessità che popolazioni (o almeno categorie di soggetti) siano condizionate dall'incombere di un sodalizio di cui avvertono una presenza intimidatrice, la quale può derivare – come è noto – anche da una (pur latente) “fama criminale” del gruppo. È quindi corretto specificare, come sovente avviene, che la “forza di intimidazione” tende a presentarsi, quando sfrutta una reputazione criminale già acquisita, come una “capacità di intimidazione”, ma deve essere chiaro che detta capacità si deve radicare nella diffusa consapevolezza di un rischio imminente di esibizioni di una forza già collaudata.

<sup>64</sup> G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 146 ss.

<sup>65</sup> Cass. 19.12.1997, n. 4307, in *GP* 1998, 329.

Al contrario, l'orientamento estensivo usa, non senza ambiguità, l'espressione “capacità di intimidazione” per riferirla ad una potenzialità futura di dispiegamento del metodo mafioso, con ciò trattando allo stesso modo i casi in cui manchino “atti esterni di intimidazione e violenza” – da tutti ritenuti inessenziali – e quelli in cui l'associazione non esercita o non ha ancora esercitato, nemmeno attraverso la spendita di nomi, alcuna metodologia mafiosa. In tali casi nessuno si avvale – ancora, almeno – della “forza di intimidazione” derivante da un vincolo: non può esservi dubbio, infatti, che se «*si tratta di associazioni “nuove” che tentano di introdurre metodi di stampo mafioso, non si vede come l'ambiente esterno possa già avvertire una carica intimidatrice autonomamente scaturente dal metodo mafioso*».

In definitiva, sostenere l'incriminazione di mere potenzialità, per quanto serie, di futuro avvalimento di un metodo mafioso non ancora in atto (ma semplicemente “pronosticato” in base a legami con associazioni radicate in aree tradizionali) varca i limiti di tipicità della norma, fino a ridurre l'associazione mafiosa a un vero e proprio doppiopione dell'associazione per delinquere, caratterizzandola solo per una peculiare pericolosità del contesto personale e organizzativo e delle modalità con cui il sodalizio intende muoversi.

2.2.1. In tale complesso contesto ermeneutico, la sentenza della Suprema Corte su “Mafia Capitale” - che chiude la vicenda qualificatoria del processo *de quo*, riaffermando la tesi dell'esistenza di due associazioni entrambe qualificabili associazioni per delinquere semplici - si segnala per il rigore dei rilievi critici rivolti alla carente motivazione della sentenza d'appello e, soprattutto, per la comprensibile preoccupazione di accreditare una lettura dell'art. 416 bis Cp volta a soddisfare le esigenze di tassatività della fattispecie incriminatrice, in conformità al principio di riserva di legge e al connesso principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie: da qui la ritenuta necessità di intendere interpretativamente in modo uniforme, e non indebolito, il “metodo mafioso”, quale basilare elemento identificativo del tipo criminoso in questione, richiedendo sempre sul piano probatorio riscontri esterni della sua effettiva esteriorizzazione nei contesti di riferimento.

Ad avviso della Suprema Corte, nel caso di cosiddetta Mafia Capitale, per un verso, è mancata una adeguata verifica probatoria – oltre ogni ragionevole dubbio – dell'esistenza di una forza intimidatrice effettivamente percepibile, sia pure nell'ambito di un contesto di proporzioni ridotte, e di un conseguente assoggettamento omertoso nell'ambiente circostante; e, per altro verso, si è assistito ad una impropria sovrapposizione tra metodo corruttivo e metodo mafioso, valorizzando «*l'asse legicentrico lungo cui deve essere condotto il giudizio sulla caratura mafiosa o meno dei gruppi criminali implicati nel sistema corruttivo di ‘mafia capitale’*».

ed in quello usuraio del ‘distributore di Corso Francia»<sup>66</sup>.

Si precisa infatti che non si può mai giungere «a piegare le esigenze di tassatività della fattispecie e la prevedibilità delle decisioni ad esigenze di semplificazioni probatorie ed a necessità di andare al ‘cuore’ sostanziale di intricate vicende».

Su queste basi, si afferma che il delitto di associazione di tipo mafioso integra una fattispecie associativa mista, per la cui integrazione non può essere accertata «la mera potenzialità, per quanto seria, di un futuro uso del metodo mafioso, dovendosi verificare in concreto la sua effettiva incidenza nell’ambito di operatività del sodalizio». Diversamente dall’art. 416 Cp, che rappresenta al contrario una fattispecie associativa pura o ‘per delinquere’, per la sua integrazione non è sufficiente la mera intenzione della futura commissione di delitti attraverso una stabile organizzazione di mezzi e persone, ma il concreto innesco di una serie di «effettive derivazioni causali» tra la condotta di ‘avvalimento’ della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e l’assoggettamento e l’omertà diffuse nella cerchia di persone che con il sodalizio si relazionano.

Dunque, il metodo mafioso costituisce un elemento costitutivo che radica il disvalore amplificato della fattispecie incriminatrice associativa di tipo mafioso e non può essere depotenziato, pena la violazione dei «principi costituzionali di materialità e tassatività della fattispecie di cui all’art. 25 Cost. e lo stravolgimento della natura giuridica dell’ipotesi delittuosa associativa da mista in pura.

La pronuncia precisa che l’art. 416 bis, comma 3, Cp descrive a livello normativo generale ed astratto il *modus operandi* che deve contraddistinguere un’associazione di tipo mafioso, individuato nella esternazione della forza di intimidazione dell’intero clan e nella apprezzabile e concreta produzione nei territori in cui questo opera di uno stato latente di assoggettamento omertoso obiettivamente riscontrabile<sup>67</sup>.

Vengono così superate le posizioni contrarie, affermando che «la capacità intimidatrice del metodo mafioso (...) deve quindi avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta. (...) Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua ‘esteriorizzazione’ quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine avvalersi. (...) Ciò che è essenziale è che la fonte della forza di intimidazione derivi dall’associazione, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato».

Sotto tale ultimo aspetto la Suprema Corte precisa che ai fini della concretizzazione del metodo mafioso non è però sempre richiesto il compimento di atti integranti gli estremi della violenza o minaccia, almeno in forma tentata, quale

<sup>66</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>67</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

riflesso empirico del suo avvalimento, atteso che la esteriorizzazione della capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione e dei singoli partecipi.

La violenza e la minaccia, quali arnesi operativi del gruppo mafioso, risultano funzionali alla forza di intimidazione, costituendo solo un modo, uno strumento eventuale con cui quella forza di intimidazione può manifestarsi, ben potendo quest'ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo.

Allineandosi ad altra recente pronuncia<sup>68</sup>, relativa al *clan* Fasciani di Ostia, la Corte sembra dunque ribadire che la forza di intimidazione rappresenta all'interno della fattispecie associativa mafiosa «un requisito di tipicità 'a forma libera', declinabile in modi eterogenei a seconda della sotto-tipologia mafiosa considerata e non predeterminabili tassativamente ex ante dal legislatore»<sup>69</sup>.

La conclusione circa la dimensione concreta e non potenziale del metodo mafioso vale quindi per tutte le tipologie di mafie atipiche, quali le straniere, le delocalizzate e le autoctone; ciò che muta è solamente il materiale probatorio utile a configurarlo, potendo crearsi “sottotipi applicati” in base alle caratteristiche assunte dai diversi gruppi criminali nei loro contesti di azione, come dimostra, ad esempio, l'erosione del requisito della territorialità per le mafie straniere. Risulta così chiara la distanza da quelle pronunce, in contrasto con il principio di determinatezza/tassatività, che riconducevano l'associazione di tipo mafioso ad una fattispecie associativa pura, essendo imprescindibile l'esteriorizzazione in concreto della capacità di intimidazione all'esterno e la connessa produzione di un assoggettamento omertoso diffuso. Detto altrimenti, il metodo mafioso deve costituire oggetto di verifica effettiva in tutte le sue articolate componenti e va compiutamente accertato il *metus* nel territorio di insediamento con i suoi effetti diretti dell'assoggettamento e dell'omertà.

L'opposta soluzione rischia di equiparare dal «punto di vista del disvalore situazioni profondamente eterogenee, punendo irragionevolmente con le stesse sanzioni comminate per la partecipazione ad un sodalizio effettivamente operante con metodo mafioso, la partecipazione ad un gruppo criminale solo potenzialmente mafioso, ma non ancora percepito come tale nel contesto circostante»<sup>70</sup>.

La Suprema Corte sotto tale aspetto ha cura di evidenziare che l'equiparazione

---

<sup>68</sup> Cass. 16.03. 2020, n. 10255, ric. Fasciani, sulla quale A. Manna - A. De Lia, “Nuove mafie” e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in *Arch. pen.*, 1/2020, 1 ss.

<sup>69</sup> G. Amarelli - C. Visconti, *op. cit.*

<sup>70</sup> G. Amarelli - C. Visconti, *op. cit.*



sanzionatoria tra mafie nuove e mafie tradizionali, in forza del principio di proporzionalità-ragionevolezza ed offensività, implica un attento accertamento in entrambe le situazioni della effettiva sussistenza del metodo mafioso, con la conseguenza che il tipo legale non muta neanche per le c.d. nuove mafie di cui all'art. 416 bis, ultimo comma, Cp, piccole o grandi che siano.

2.2.2. Ricostruita la struttura normativa tipica del delitto di cui all'art. 416 bis Cp, la Suprema Corte confuta la ricostruzione della Corte di Appello di Roma, che si ritiene non aver fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena richiamati.

In particolare, si afferma che la decisione della Corte di Appello di ribaltare in senso peggiorativo la decisione del giudice di primo grado di condanna, riqualificando la partecipazione associativa dei vari imputati ai sensi dell'art. 416 bis Cp anziché dell'art. 416 Cp, avrebbe meritato – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, avallato anche da S.u. 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino – una motivazione rafforzata, dotata di forza persuasiva superiore, configurando un'ipotesi di *reformatio in peius*.

La Corte di Appello avrebbe dovuto quindi supportare il suo *overruling in malam partem* con una enucleazione precisa degli errori di valutazione della sentenza di primo grado relativi al *deficit* della natura mafiosa nella oggettiva consistenza delle vicende apprezzate, evidenziando in chiave rafforzata le ragioni che deponevano in senso contrario<sup>71</sup>.

Per contro, i giudici del gravame non hanno proceduto a tale analitica operazione demolitoria, con confutazione degli elementi di fatto su cui si fondava l'esclusione del carattere mafioso del sodalizio, ma si sono limitati al mero recupero delle sentenze gemelle della Cassazione relative alla fase cautelare, con cui era stata temporaneamente confermata l'impostazione mafiosa, sulla base, tuttavia, di fatti diversamente accertati nel giudizio di merito svoltosi in dibattimento<sup>72</sup>.

Per la Suprema Corte, ad essere “gravemente erronea” non è risultata, quindi, l'impostazione accusatoria circa la natura mafiosa, né tanto meno la conforme valutazione provvisoria contenuta nelle decisioni di legittimità cautelari, quanto piuttosto la decisione della Corte di appello di Roma, fondata su fatti rivelatisi all'esito del giudizio di merito svoltosi nel contraddittorio dibattimentale sensibilmente differenti da quelli posti a fondamento delle decisioni in materia *de libertate* pregresse.

Il ribaltamento di valutazione circa la connotazione mafiosa di ‘mafia capitale’, infatti, è stato ancorato ad acquisizioni ben diverse da quelle emerse nel dibattimento e sulla cui scorta si era pervenuti a conclusioni difformi, vale a dire al

<sup>71</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>72</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

convincimento che si trattasse di un'unica associazione criminale, operante con modalità mafiose in un ambito territoriale molto più ampio di quello successivamente accertato in giudizio, diretta da C., dotata di armi, collegata con la 'ndrangheta ed altri sodalizi criminali mafiosi e dedita ad attività economiche finanziate con i proventi dei delitti dell'associazione<sup>73</sup>.

Ne deriva che è risultata del tutto inadeguata la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui ravvisa nuovamente nella vicenda un'unica associazione di tipo mafioso, piuttosto che due distinte associazioni per delinquere comuni, prive di un organico e permanente collegamento e dedite alla commissione di specifiche tipologie delittuose senza esternazione di una propria forza di intimidazione<sup>74</sup>.

Tale assunto sarebbe dovuto essere supportato da una verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, che la nuova formazione avesse conseguito un proprio prestigio criminale, differente da quello dei suoi singoli affiliati; avesse manifestato in concreto la sua forza di intimidazione anche in un contesto oggettivo e soggettivo ridotto; tale manifestazione fosse stata percepita nell'ambiente circostante producendo un diffuso assoggettamento omertoso.

La motivazione della sentenza di appello viene così ritenuta gravemente carente perché, *«piuttosto che confrontarsi con il ragionamento probatorio del Tribunale, ha invece meramente recepito la decisione adottata dalla Corte di cassazione in ambito cautelare, senza, tuttavia, considerare la diversa base probatoria nel frattempo formatasi»*.

Sul piano del metodo mafioso osserva la Suprema Corte che nel caso di specie<sup>75</sup>:

1) la sentenza di appello ha ricavato inferenzialmente la sussistenza del metodo mafioso attraverso l'apprezzamento isolato della caratura criminale di un singolo partecipe, piuttosto che dell'intero sodalizio, senza integrarlo neanche con il complementare riscontro dell'effettivo assoggettamento omertoso dell'area territoriale in cui questo operava. Del resto, il tenore letterale della norma è chiaro laddove punisce gli associati che «si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo». È quindi il vincolo, e non già la persona del partecipe, la fonte dell'intimidazione che radica il disvalore della fattispecie mafiosa in chiave di proporzione, da intendersi quale intrinseco limite teleologico dell'elevato tenore sanzionatorio edittale. Il riferimento al gruppo comporta l'impersonalità dell'intimidazione e questa, a sua volta, postula un'efficienza intimidatrice consolidata nel tempo e in qualche modo socialmente riconosciuta. Se l'intimidazione promana

<sup>73</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>74</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>75</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

dal gruppo e non dal singolo, cambia la sua dimensione “temporale”, perché la pluralità indeterminata degli intimiditi la percepisce come continuativa e durevole, destinata a permanere anche oltre la sfera d’intervento spazio-temporale del singolo. È evidente infatti che la minaccia della persona individuale ha un’efficacia ristretta entro i margini nei quali può operare quella persona, mentre l’intimidazione che promana dal gruppo li trascende, perché la minaccia, la quale si suppone non più attuabile da parte del singolo, può essere attuata dai suoi sodali; specularmente, l’intimidazione del gruppo ha una dimensione “sociale” e “relazionale” ben diversa, in quanto mentre il fatto della persona ricade sotto la percezione sensoriale dell’osservatore, l’esistenza della *societas sceleris* non è un dato empirico e visibile<sup>76</sup>. Ne consegue che l’intimidito, avendo avuto la percezione sensoriale dell’azione intimidatrice individuale, la può intendere come promanante dal gruppo, e non dal singolo, solo a condizione che la “fama” sociale di tale gruppo si sia diffusa. Sicché, l’argomento indica un criterio probatorio di rilevante entità e può suggerire un criterio discretivo che può rivelarsi decisivo in molti casi dubbi: laddove la “caratura criminale” appartiene al singolo, più che al gruppo, non è ravvisabile l’associazione mafiosa, la quale invece si può ravvisare solo quando sia “riconosciuta” nel consesso sociale di riferimento, e sia pure in ambienti specifici, una caratura criminale di gruppo<sup>77</sup>;

2) la prova è stata desunta tramite un’impropria sovrapposizione con il metodo corruttivo che ha caratterizzato la vicenda di ‘mafia capitale’ sul versante della infiltrazione negli appalti pubblici<sup>78</sup>. Per la Corte di Cassazione, infatti, il sistema degli appalti nel comune di Roma era gestito, piuttosto che attraverso il *metus* promanante dal vincolo associativo, tramite un oleato sistema di pratiche corruttive. Il mondo delle gare pubbliche capitoline sembrava, invero, «gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione»; la vendita delle funzioni avveniva invero non per il timore di ritorsioni violente da parte di un gruppo già noto per l’impiego pregresso di simili modalità operative e per la sua comune storia criminale, ma grazie alla stipula di intese sinallagmatiche nel reciproco interesse delle parti nell’ambito di un «fenomeno diverso, di collusione generalizzata, diffusa e sistemica». Le decisioni dei funzionari, infatti, non sono state indotte coattivamente dalla capacità di violenza, intimidazione e costrizione sprigionata dal sodalizio esistente alle spalle dei loro interlocutori interessati alla assegnazione delle gare, ma adottate liberamente sulla scorta di accordi illeciti e paritari, stipulati all’esito, sovente, di trattative sui tempi e sui costi. La pubblica funzione è stata cioè compromessa sulla base di una scelta autonoma e

---

<sup>76</sup> A. Abukar Hayo, *op. cit.*

<sup>77</sup> Come rileva puntualmente A. Abukar Hayo, *op. cit.*

<sup>78</sup> Per i rapporti tra ‘metodo mafioso’ e ‘metodo corruttivo’ cfr. F. Vitarelli, *op. cit.*, 1 ss.

consapevole, ancorché criminale, di un elevato numero di pubblici amministratori, di politici, di pubblici funzionari mossi da logiche di indebita locupletazione a discapito del pubblico interesse, non da decisioni coartate di soggetti tenuti ad ottemperare alle richieste per paura di ritorsioni in cambio di piccole prebende. Ne deriva una declaratoria di incompatibilità tra tale impersonale *metus*, promanante dalla struttura associativa, e un contesto relazionale, fondato su rapporti *inter pares*<sup>79</sup>. Ed invero, la forza intimidatrice del vincolo associativo, di cui si avvalgono gli *intranei*, per essere tale, deve coartare la libertà morale degli *estranei*; laddove, invece, le relazioni umane si sviluppano su basi volontarie, senza alcuna coazione morale, viene meno quel contesto di riferimento, che costituisce l'*humus* del metodo mafioso. Intimidazione e libertà morale sono incompatibili, così come l'associazione mafiosa è incompatibile con un tessuto economico-sociale di relazioni *inter pares*.

Nessuna forza di intimidazione risulta quindi essere stata esplicitata neanche nei confronti degli imprenditori esclusi dagli appalti; la maggior parte, infatti, accettava la logica spartitoria proposta da B. ed incentrata su accordi corruttivi e non sull'intimidazione, traendone vantaggi.

In conclusione, per la S.C. «*le risultanze probatorie del processo non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possono esistere fenomeni criminali mafiosi, quanto, piuttosto, che con specifico riguardo al caso in esame, si è indebitamente piegata la tipicità della fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p. per farvi confluire fenomeni ad essa estranei*».

Dalla decisione di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis Cp discende quale conseguenza ulteriore e non secondaria l'automatico annullamento della sentenza in relazione alla applicazione a taluni reati scopo della aggravante soggettiva della agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1, comma 1, Cp e delle aggravanti di cui agli artt. 628 e 629, comma 3, n. 3 Cp, in quanto tutte presuppongono l'effettiva previa esistenza di una associazione mafiosa<sup>80</sup>.

Si arriva anche a cassare la parte della pronuncia in cui, rispetto a taluni reati di estorsione, era stata ritenuta sussistente l'altra aggravante oggettiva del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1, comma 2, Cp, ritenendo non provato che gli autori avessero utilizzato in taluni episodi delittuosi di matrice estorsiva modalità tali da fare ritenere alle vittime che operassero per conto di un'associazione mafiosa.

Per la Suprema Corte dunque a Roma non solo non è esistita un'unica associazione operante con il metodo mafioso nel settore degli appalti pubblici e delle estorsioni; ma addirittura, non è stato commesso da parte dei partecipi di entrambe le distinte associazioni per delinquere comuni – neanche quella

<sup>79</sup> A. Abukar Hayo, *op. cit.*

<sup>80</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

finalizzata alla commissione di reati con matrice patrimoniale – alcun delitto con il metodo mafioso.

Tale aspetto non appare del tutto convincente, laddove si consideri la tendenza ad applicare con grande elasticità l'aggravante oggettiva mafiosa, anche a prescindere dall'effettiva esistenza di un sodalizio mafioso, e tenendo conto delle conseguenze che può riverberare il suo annullamento<sup>81</sup>.

Ed invero, oltre che sul versante sanzionatorio, tale scelta incide anche sul versante penitenziario, determinando l'esclusione della applicazione del regime ostativo dei benefici penitenziari previsto dall'art. 4 *bis* Op, oltre che per il delitto di cui all'art. 416 *bis* Cp, anche per quelli aggravati dall'art. 416 *bis*.1 Cp, nonché sul fronte delle misure cautelari, come testimoniato dalla recentissima ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma con cui è stata disposta la liberazione di taluni imputati per decorrenza della durata complessiva massima della custodia cautelare<sup>82</sup>.

Nel caso di specie, è stato quindi accertato che alcune delle persone che facevano capo al progetto delittuoso poi ribattezzato "Mafia Capitale" avevano comunque esercitato (marginali) forme di violenza, tanto che, come anche si ricorda in sentenza, i giudici dell'appello avevano selezionato i casi in cui vi sarebbe stato l'uso manifesto della forza di intimidazione da parte dell'associazione, soprattutto tramite C.; tra questi, anche il ritiro da una gara d'appalto da parte di un imprenditore, sottolineandosi come fosse il risultato di una forma di intimidazione, consapevole questi di aver toccato un settore che doveva rimanere appannaggio dell'associazione.

A cavallo tra (marginali) violenze e (diffusa) corruzione, l'associazione capitolina, in ogni caso, agli occhi dei giudici di legittimità non presentava i problemi di valutazione su di una mafia "silente", collegata con la "casa madre", quegli stessi che avevano spinto la prima sezione della Cassazione a richiedere l'intervento delle Sezioni Unite (ed a cui il primo presidente aggiunto della Corte aveva risposto con la restituzione degli atti)<sup>83</sup>.

Nel caso di "Mafia Capitale" l'associazione era attiva sul territorio e nei palazzi capitolini. Ma richiamare il principio del concreto dispiegamento della forza intimidatrice ha permesso di risalire all'essenza della norma, adombrata dalla tumultuosa evoluzione giurisprudenziale sulle mafie, vecchie e nuove, grandi e piccole, attive e silenti<sup>84</sup>.

In altri termini, il passaggio necessario - ai fini della decisione, ma anche ai fini del riordino ermeneutico della materia - era piuttosto quello di confrontare quanto

---

<sup>81</sup> G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>82</sup> T. Roma, Sez. Riesame, ord., 15.06.2020; in dottrina, G. Amarelli – C. Visconti, *op. cit.*

<sup>83</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

<sup>84</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

accertato nell'ambito delle indagini e dei processi su "Mafia Capitale" con le istanze teleologiche e politico-criminali su cui poggia il reato di cui all'art. 416-bis, le quali non possono prescindere dal bene giuridico protetto dalla norma: «l'esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica»<sup>85</sup>; e se dal *fine* si passa al *modo*, allora è necessaria «l'esistenza in concreto di una capacità di sopraffazione esterna, ovvero più in generale di una capacità di intimidazione rivolta, con carattere diffuso, nei confronti di terzi in un determinato ambito territoriale di cui vuole ottenere il controllo»<sup>86</sup>. Questa conseguenza in termini di pericolo concreto discende direttamente dalle tecniche di incriminazione utilizzate dal legislatore del 1982, rivolte in direzione diametralmente opposta a quella utilizzata per configurare l'art. 416 Cp, norma questa talmente generica da perdere conseguentemente pregnanza rispetto alle concrete forme di manifestazione della criminalità associativa<sup>87</sup>.

Cosicché, mentre la tradizionale associazione per delinquere ex art. 416 anticipa la tutela ad un accordo stabile di più soggetti organizzati tra loro *per* commettere (anche in futuro) un numero indeterminato di delitti - e ciò solo, in base ad una valutazione d'astratta prognosi legislativa, pone in pericolo il bene giuridico dell'ordine pubblico -, diversamente l'associazione di tipo mafioso non è un'associazione per delinquere, bensì un'associazione che delinque, poiché esercita attraverso l'intimidazione un controllo immanente sul corpo sociale<sup>88</sup>.

Se così è, a detta della Corte non rispondono allo schema tipico della norma quelle (non poche) sentenze per cui «è sufficiente che il gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e di omertà».

La prova delle “effettive derivazioni causali”, delle capacità di intimidazione dell'associazione deve essere diretta e rigorosa, siccome il pericolo concreto che caratterizza la norma può essere colto soltanto nella sua dimensione probatoria: nella prova cioè dei riflessi empirici dell'avvalimento del metodo mafioso<sup>89</sup>.

3. La sentenza della Suprema Corte sulla saga di “Mafia capitale” radica una stabilizzazione di tendenza della giurisprudenza di legittimità rispetto al problema della qualificazione giuridica delle mafie atipiche, che dopo anni di pericolosi sbandamenti, ha optato per una impostazione fedele al modello costituzionale di lotta al delitto, fondato su i principî costituzionali di legalità,

---

<sup>85</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

<sup>86</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

<sup>87</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

<sup>88</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

<sup>89</sup> A. Apollonio, *op. cit.*

offensività e proporzionalità-ragionevolezza della pena<sup>90</sup>.

La questione, come già accennato, non era del resto di poco conto, perché – come è noto – l'art. 7 e l'interpretazione che ne dà la Corte europea integrano i parametri di legittimità delle norme nazionali: non va infatti taciuto che la conformità dell'art. 416 bis Cp alla “determinatezza/tassatività europea”, laddove tali risultati non fossero mantenuti stabili, potrebbe essere oggetto di valutazione della Corte di Strasburgo, con tutte le possibili, delicate, implicazioni che un giudizio di difformità potrebbe sviluppare sull'assetto e sull'applicazione del diritto interno, ripetendo nel sistema interno una vicenda simile alla Contrada, che ha condotto ad una censura per l'applicazione del concorso esterno in associazione mafiosa a fatti che secondo il tempo in cui sono stati commessi non erano previsti dalla “giurisprudenza” come reato<sup>91</sup>.

Viene dunque stabilizzandosi, con una valorizzazione del canone convenzionale di accessibilità/prevedibilità, l'impostazione secondo cui l'art. 416 bis Cp tipizza un'associazione a struttura mista in cui, ai fini della punibilità, si rende necessaria un'esteriorizzazione effettiva e concretamente tangibile del “metodo mafioso”, quale forma di condotta positiva richiesta dall'uso del termine “si avvalgono” di cui all'al secondo capoverso della disposizione.

La formulazione letterale non consente infatti di prescindere dall'esistenza della forza intimidatrice e dalla sua utilizzazione, divenendo forza intimidatrice e condizioni di assoggettamento elementi oggettivi che delineano espressamente la fisionomia strutturale del tipo legale, che, pur non richiedendo l'effettivo conseguimento del programma associativo, la fattispecie richiede una manifestazione all'esterno di atti dimostrativi della forza intimidatrice.

3.1. Il quadro di progressiva stabilizzazione che viene delineandosi, continua tuttavia ad incontrare qualche lieve deviazione, laddove si pensi ad una recente sentenza<sup>92</sup> - relativa alla formazione di un nuovo gruppo criminale che opera nel contesto di un territorio tradizionalmente dominato da altri clan - la quale, quantomeno nell'impianto teorico, riprende le scansioni della fattispecie associativa pura ricordando che «*il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. “è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di*

<sup>90</sup> Tendenza che oggi può ritenersi stabile nella connessione con altre tre decisioni coeve della stessa Corte di Cassazione; Pres. Agg. Cass. S.u., ord. restituzione atti, 17.07.2019; Cass. 29.11.2019, n. 51489 in GP 2019, 762; Cass. 16.03.2020, n. 10255, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it).

<sup>91</sup> In tema, per tutti, V. Maiello, *cit.*, 219 ss.

<sup>92</sup> Cass. 15.07.2020, n. 20926, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

*riferimento, ed il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico».*

L'ultima pronuncia richiamata afferma dunque l'ipotizzabilità dell'art. 416 bis Cp senza l'esteriorizzazione della forza intimidatrice, avendo tuttavia cura di precisare come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale *«struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante».*

Si ritiene che siffatta autonomia postuli uno iato tra "vecchia" e "nuova" aggregazione, che deve porsi in termini non soltanto strutturali, ma anche - e soprattutto - funzionali, nel senso che il sodalizio "locale" sia appunto - e "appaia" essere - entità scollegata da qualsiasi altra struttura configurabile alla stregua di "casa madre".

Nel ribadire tali principi a proposito delle "locali" di "ndrangheta", in una ipotesi di creazione in Svizzera di una "locale" rappresentante l'articolazione di un clan calabrese, si riafferma che *«non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria»*...*«dunque, può affermarsi come l'insorgenza di un nuovo "gruppo" finalisticamente e metodologicamente orientato al perseguimento di finalità mafiose, ben possa "sfruttare" - volgendole a proprio vantaggio di sodalizio "neonato" - proprio la notorietà ed il conseguente assoggettamento omertoso derivante dalla attività - pregressa e perdurante - di gruppi mafiosi già occupanti in maniera stabilmente radicata il medesimo ambito territoriale. D'altra parte, è del tutto evidente come la continuità del quadro ambientale di riferimento giovi, si potrebbe dire, sul piano ontologico, quante volte il nuovo sodalizio si ponga come "derivazione" storica di altra preesistente e notoria struttura, della quale finisce per costituire una sorta di "costola", dotata di vita e operatività proprie».* Dunque che se *«la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori fattuali quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente»*, tale assunto vale in un ambito di concorrenzialità territoriale in cui l'esprimersi del nuovo sodalizio operi, o possa operare, come elemento di "disturbo" per i clan tradizionali, laddove è evidente che la



"continuità" e compresenza mafiosa sia assai più agevolmente dimostrabile laddove «*la nuova realtà associativa sia controllata proprio da un elemento che al vecchio gruppo egemone faceva notoriamente riferimento, e da questo gruppo non sia stato in alcun modo "ostacolato" nei suoi iniziali propositi di dar vita ad una "propria" associazione, con un nomen distinto dai clan camorristici di più risalente "tradizione"».*

Sotto tale aspetto, dunque, pare riemergere la tendenza a rimodulare i tratti della fattispecie tipica di cui all'art. 416 bis Cp a seconda della realtà criminale di riferimento, senza considerare che l'individuazione degli elementi della fattispecie, nel rispetto del principio di stretta legalità, non può dipendere da quest'ultimo, ponendosi al limite un problema di prova.

La pronuncia in esame afferma che in tale quadro di riferimento, il "manifestarsi" del nuovo gruppo «*si ammanta - per modalità, struttura, "notorietà" del contesto camorristico di provenienza, insistenza operativa del nuovo gruppo proprio sullo stesso territorio di pertinenza di quello stesso contesto, senza che ciò avesse ingenerato alcun tipo di frizione (dato, questo, anch'esso "evidente" nel territorio già oggetto di quell'assoggettamento omertoso) - di tutte le "prerogative" mafiose che già connotavano in passato l'attività di un degli appartenenti ai clan storici».*

Tale fenomenologia, dunque, risulterebbe distinta dalla realtà diffusa delle c.d. "locali" di 'ndrangheta, quanto da quella delle cosiddette "nuove mafie locali", in quanto «*nelle neoformazioni, infatti, è del tutto assente quella "assimilazione per rendita di posizione" o di utilizzo a propri fini dell'avviamento criminale ascrivibile ai consessi ivi insistenti, derivante dalla presenza sul territorio di associazioni nominativamente riconducibili al genus ed al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel cui alveo il "nuovo" gruppo si è formato e consolidato, condividendone gli scopi ed i metodi e realizzando la stessa tipologia di reati».*

Nel caso di specie, la "nuova" articolazione, infatti, ripeteva le gesta notoriamente proprie delle associazioni di stampo camorristico da cui deriva, oltre ad avere causalmente fruito, sotto il profilo rappresentativo, della traccia euristica genetica costituita dagli accertamenti giudiziari che hanno preceduto la sua formazione, della quale «*se ne è avvalsa non mediante meri propositi di carattere intimidatorio, ma esercitando in un'ottica di continuità in quel territorio la forza di intimidazione di tali conosciuti consessi organizzati, commettendo gli stessi delitti fine. Insomma, una storia che si ripete, con analoghe metodologie e finalità ed anche comprimari (a quell'ambiente riferibili), che si è tradotta materialmente in atto».*

Sotto tale aspetto, appare interessante l'uso da parte della Suprema Corte delle categorie civilistiche per affermare la sussistenza non già di una novazione, bensì di una «*successione a titolo particolare di un consesso che utilizza lo stesso metodo e si pone le medesime finalità criminali del precedente, nell'ambito di un pactum avente*

*eguale natura - perfettamente riconducibile alla medesima societatis sceleris per modello e tipo - e destinato ad insistere in una realtà territoriale notoriamente già adusa a confrontarsi con realtà criminali di tal fatta».*

La fedeltà al modello associativo misto emerge laddove si ritiene necessaria la stretta continuità di tipo delinquenziale, che si lega ad una «riscontrata operatività interna ed esterna del gruppo, che dà ragionevolmente conto della ricaduta del nomen sulla realtà circostante e del clima che ad essa ne consegue»: sotto tale aspetto, la necessaria estrinsecazione del metodo mafioso viene ancora a costituire fattore di stabilizzazione del diritto vivente. Nel caso di specie, infatti, le decisioni di merito avevano evidenziato come il sodalizio criminoso: 1) disponesse di una consistente quantità di armi, anche di allarmante potenzialità, opportunamente occultate; avesse già realizzato degli episodi di natura estorsiva; 2) controllasse anche l'attività di spaccio in una parte del territorio; avesse compiuto due attentati dinamitardi - di carattere eclatante - ai danni di esercizi commerciali; 3) aveva dato luogo ad una specifica struttura con ripartizione di ruoli e responsabilità, con una cassa comune per finanziare le attività illecite, ovvero volta a supportare le necessità dei sodali, anche garantendo l'assistenza legale in caso di arresto; 4) aveva adottato specifiche sanzioni nei confronti di chi aveva mancato di rispetto al capo ovvero minacciato chi aveva deciso di iniziare la collaborazione con la giustizia; predisposto azioni di rappresaglia volte all'eliminazione dei rivali.

Breve, la nuova associazione aveva i tratti tipici di quella mafiosa e, in ragione della forza del sodalizio e dei collegamenti dei vari sodali con quelli storici di riferimento, non aveva incontrato ostacoli iniziali da parte dei *clan* tradizionali, che avevano riconosciuto al nuovo gruppo una sorta di "concessione" ad operare nel settore delle estorsioni.

Nonostante le premesse teoriche, dunque, nel caso di specie risultavano accertati gli indici dimostrativi dell'esistenza del sodalizio, non mancando la commissione dei delitti fine, attraverso i quali si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione mafiosa.

Detto altrimenti, l'associazione aveva dato prova di "vitalità", integrando i tipici profili di lesività per i beni protetti. Tale vitalità - si precisa ancora - non deve tuttavia essere necessariamente ricavata dalla realizzazione dei "delitti-fine", ma dalla persistente volontà dei sodali di tradurre in atto il programma delinquenziale datosi ed al quale apportano un contributo causale in un contesto caratterizzato da un *minimum* di organizzazione. E ciò risultava accertato nel caso di specie, avendo le sentenze di merito delineato l'estrinsecazione del metodo mafioso, segnatamente «l'esistenza di una frenetica attività volta al controllo del traffico di droga e del settore delle estorsioni, anche mediante la realizzazione di eclatanti atti intimidatori, nonché a

*dotarsi delle armi necessarie a rafforzare il proprio dominio sul territorio».*

4. In conclusione, dall’analisi complessiva della recente giurisprudenza si evince che possono essere considerati mafiosi solo quei gruppi criminali che presentino, da punto di vista della struttura legale tipica, tutti i requisiti formalizzati nella definizione codicistica di cui all’art. 416 *bis*, comma 3 Cp, nel rispetto di un diritto penale saldamente ancorato al principio di stretta legalità. Detto altrimenti, alla domanda «*se le mafie delocalizzate possano essere o meno associazioni di tipo mafioso*», va risposto: «*solo se sussistono tutti gli elementi strutturali indicati dalla fattispecie che descrive espressamente tali gruppi criminali*»<sup>93</sup>.

Del resto, il rigore sanzionatorio che caratterizza la fattispecie associativa di cui all’art. 416 *bis* Cp rispetto a tutte le altre ipotesi di reati associativi contenuti nella legislazione penale risulta strettamente correlato con il metodo mafioso e con la peculiarissima struttura mista di questo delitto. Se non si accertano nel dettaglio ed in termini di attualità ed effettività tanto la forza di intimidazione, quanto le condizioni di assoggettamento ed omertà che ne discendono, l’irrogazione delle rigorosissime pene previste per questa ipotesi delittuosa proprio a causa della presenza di simili caratteri risulterebbe del tutto irragionevole e sproporzionata, producendo l’effetto di assimilare *quoad poenam* situazioni fortemente eterogenee fra loro<sup>94</sup>.

Ed invero, a differenza dell’art. 416 Cp e di tutte le altre fattispecie similari qualificate in cui manca una qualsiasi definizione, una lettura costituzionalmente conforme ai principî di determinatezza ed offensività<sup>95</sup> impone di accertare gli elementi identitari del fenomeno mafioso onde limitare a monte, a livello generale ed astratto, lo spazio di discrezionalità del giudice e garantire quel principio-diritto oggi reputato sempre più importante alla luce dell’art. 7 CEDU della prevedibilità delle decisioni giudiziarie da parte dei consociati<sup>96</sup>.

Il metodo mafioso costituisce, difatti, il profilo oggettivo-fattuale che giustifica, in forza del principio di proporzionalità della pena di recente rivitalizzato dalla Corte costituzionale nelle note sentenze nn. 222/2018 e 40/2019<sup>97</sup>, i rigori punitivi dell’art.

---

<sup>93</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

<sup>94</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

<sup>95</sup> Sottolineano la difficile compatibilità dei reati associativi con un sistema penale dal volto costituzionale incentrato sui principi di determinatezza ed offensività G. Fiandaca - C. Visconti, *Il concorso eventuale nel reato associativo*, in *FI* 2006, 337 ss.

<sup>96</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

<sup>97</sup> Entrambe le decisioni sono consultabili in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). In tema, P. Insolera, *Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria ed effettività della tutela dei diritti fondamentali*, in *IP* 2019, 93 ss.

416 bis Cp, perché trasforma una vicenda associativa da reato di mera condotta e di pericolo, a reato di evento e di danno, o quanto meno a struttura mista di danno e pericolo; nonché, da delitto monoffensivo in delitto plurioffensivo, dal momento che questo è posto a presidio non più solo dell'ordine pubblico o dei singoli beni specifici tutelati dalle altre fattispecie associative qualificate, ma di un ampio ventaglio di interessi di carattere individuale o collettivo, come la libertà morale delle persone, la concorrenza sul mercato, il diritto di voto ecc.<sup>98</sup>.

Ogni altra soluzione introdurrebbe una evidente distonia di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, del tutto inconferente, ancora una volta, rispetto ai principi di rango costituzionale già ripetutamente richiamati in precedenza di uguaglianza-ragionevolezza e proporzionalità delle pene.

Il c.d. metodo mafioso asservito alla realizzazione del programma associativo costituisce, quindi, l'elemento aggiuntivo e distintivo in termini di disvalore oggettivo di una associazione mafiosa rispetto ad una comune; quello che altera profondamente la struttura della corrispettiva figura delittuosa, facendola transitare sul terreno della sottocategoria dei reati associativi a struttura mista e non pura, ovvero di quelle fattispecie plurisoggettive necessarie “che delincono” e non “per delinquere”, dove cioè la *ratio* della incriminazione non risiede nel mero pericolo per l'ordine pubblico suscitato dalla peculiare destinazione teleologica illecita dell'associazione, ma nel danno che questa condotta associativa già produce ad una serie di persone già solo esistendo.

Il ricorso costante ed attuale al metodo mafioso normativamente descritto dall'art. 416 bis, comma 3 Cp fa sì che, quand'anche l'associazione persegua scopi leciti, quali «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche etc.», lo faccia comunque in modo illegale, utilizzando una pregressa fama criminale acquisita tramite violenza o minacce e capace di incutere effetti minatori e di coartare la libertà morale degli individui che si rapportino con essa, o con i suoi emissari.

Come è stato osservato dalla dottrina, si deve allora «attribuire un significato pregnante in senso oggettivo alla locuzione normativa ‘si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo’ che apre la descrizione del metodo mafioso»<sup>99</sup>.

Non è necessario, perché ricorra il delitto di cui all'art. 416 bis Cp, che l'associazione abbia origine dagli organismi tradizionalmente noti come mafiosi, ovvero sia ispirata o collegata alla mafia, poiché l'elemento fondamentale caratterizzante il delitto è l'adozione del metodo mafioso, come strumento di

---

<sup>98</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

<sup>99</sup> C. Visconti - I. Merenda, cit., 37 ss.

intimidazione per indurre sudditanza psicologica e omertà in settori della vita socio-economica.

Il tratto identitario più forte del metodo mafioso è pertanto costituito dalla forza intimidatrice che deve promanare dal vincolo associativo, essendo al contempo strumento primario per l'affermarsi della mafia in un dato contesto storico/sociale e requisito fondamentale e specializzante della fattispecie.

Con tale locuzione va intesa la intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione fisica o psichica. In particolare, il termine “forza” rivela il profilo di un potere che si dispiega in modo arbitrario, mentre il termine “intimidazione” evoca l'aura di timore ingenerato in un novero indeterminato di soggetti dall'incombere di tale potere.

La forza intimidatrice connota l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Ne consegue che non necessariamente il singolo partecipe deve far ricorso attualmente o aver fatto ricorso in passato ad atti diretti di violenza o minaccia, potendo la condotta attuale di ciascun soggetto limitarsi a far valere socialmente gli effetti di comportamenti prevaricatori degli altri associati.

L'intimidazione specificamente caratterizzante l'associazione mafiosa presenta aspetti di durata nel tempo, di sistematicità e di diffusività, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione di semplici estorsori. Allo stesso tempo, però, l'intimidazione ha una declinazione aperta, potendo manifestarsi in tanti disparati modi, anche tramite semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, ambientale o in assenza di parole o di gesti espliciti. Com'è stato rilevato dalla prassi giudiziaria, soprattutto nei territori che riconoscono il linguaggio mafioso, può consistere anche nel mero ‘alone o fama criminale’ acquisita nel tempo da un gruppo in un certo contesto<sup>100</sup>.

Per potersi ravvisare il delitto di cui all'art. 416 bis Cp, non è però sufficiente accertare la forza di intimidazione che promana dal gruppo, ma è indispensabile verificare la sussistenza anche degli altri due elementi a questa avvinti in chiave di derivazione causale, vale a dire l'assoggettamento e/o l'omertà<sup>101</sup>.

La qualificabilità in termini mafiosi delle nuove associazioni criminali diverse dai sodalizi storici deve pertanto essere sempre subordinata all'accertamento concreto ed attuale, nel singolo caso, dell'effettiva sussistenza dei requisiti di tipicità del delitto associativo mafioso esplicitati nel comma 3 dell'art. 416 bis Cp.

---

<sup>100</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

<sup>101</sup> G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, cit., 1197 ss.

Così, piuttosto che il riconoscimento di una tipicità differenziata per le diverse associazioni mafiose, tradizionali e per quelle di recente formazione, viene richiesto un compendio probatorio differente per l'accertamento del medesimo delitto.

Vale a dire, che il fatto tipico descritto dall'art. 416 *bis* Cp è e resta unico; ciò che muta sono gli elementi da cui inferire la sussistenza del metodo mafioso.

Solo in questo modo viene garantito il parametro di legittimità convenzionale della accessibilità/prevedibilità degli esiti giudiziari, in modo da evitare il rischio di censure dal parte della Corte di Strasburgo per la violazione dell'art. 7 CEDU sotto il versante della irretroattività in tutti i casi in cui le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato fossero state pronunciate con riferimento a vicende relative ad ipotesi in cui si prescindeva dal riscontro della esteriorizzazione del metodo mafioso<sup>102</sup>.

La precisa delimitazione della struttura tipica, nel rispetto del principio di stretta legalità e di fedeltà alla lettera della legge ed al modello costituzionale di lotta al delitto, dovrebbe poi elidere il pericoli che si annidano dietro il fenomeno della “processualizzazione” delle categorie sostanziali, che ha favorisce la proliferazione di tipicità processuali funzionali ad esigenze di ottimizzazione della prova e/o di convalida di precomprensioni di ordine socio-criminologico. È infatti stato osservato<sup>103</sup> che le contestazioni di cui all'art. 416 *bis* Cp assumono spesso carattere narrativo, risultando permeabili alle seduzioni di un approccio storiografico al fenomeno criminale mafioso in sé per sé considerato.

Tale fenomeno (de)struttura la tipicità penale e la sua funzione di garanzia<sup>104</sup>, per rendere più agevole l'onere probatorio ovvero la motivazione.

In tal modo, tuttavia, si consacra quel capovolgimento dell'ordine di priorità nei rapporti tra le questioni dogmatico-ricostruttive del reato ed i nodi della rilevanza della prova, che la dottrina contemporanea<sup>105</sup> ritiene acquisita alla recente, ma già stabilizzata, esperienza delle istituzioni penali *in action*.

Nella richiamata prospettiva, infatti, il profilo della funzionalizzazione in chiave probatoria e processuale della nozione di tipicità che permea il fatto tipico di cui all'art. 416 *bis* Cp, segnatamente i requisiti di struttura del metodo mafioso, emerge chiaramente nell'orientamento che ha provato a (ri)definire lo statuto di tipicità dell'art. 416 *bis*, sterilizzando i caratteri di attualità e concretezza della sua esteriorizzazione, con pericolose ricadute sul versante della legalità convenzionale.

---

<sup>102</sup> Come è avvenuto nella vicenda Contrada, su cui V. Maiello, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *DPP* 2015, 1008 ss.

<sup>103</sup> G. Di Vetta, *op. cit.*

<sup>104</sup> Ben sottolineata da A. Gargani, *Dal Corpus Delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano 1997, 157 ss.; T. Padovani, *La tipicità inafferrabile. Problemi di struttura obiettiva delle fattispecie di attentato contro la personalità dello Stato*, in *Il delitto politico. Dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma 1984, 180 ss.

<sup>105</sup> G. Insolera – T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., 113 ss.

Non è difficile constatare come siffatto riferimento si risolva in una “attenuazione qualitativa” del rigore epistemico dei parametri di giudizio.

Va tuttavia ribadito che la difficoltà di provare in giudizio le concrete manifestazioni di forza intimidatrice, anche per i componenti delle cellule delocalizzate, e le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà nelle comunità sociali di riferimento, non può determinare uno stravolgimento della garanzia della tipicità e dunque la difficoltà probatoria e la lamentata “impossibilità” di applicare la norma di cui all’art. 416 bis Cp in “regioni refrattarie” non possono costituire un argomento valido, per sostituire, all’esercizio effettivo del metodo, la mera potenzialità d’esercizio.

Vanno dunque evitati i rischi di una riduzione morfologica del fatto tipico, che non può ritenersi fondato sul solo elemento dell’organizzazione idonea alla realizzazione del programma criminoso, così aderendo ad un modello di reato associativo “puro”.

Ne deriverebbe la sostanziale «*edulcorazione del nucleo “offensivo” o tipologico dell’incriminazione di cui all’art. 416-bis c.p., il cui elemento specializzante (il “metodo mafioso”) - che dovrebbe giustificare, in un’ottica di proporzione, l’impennata sanzionatoria rispetto all’associazione semplice - è, in ultima analisi, postulato in re ipsa, sollevando la pubblica accusa dall’onere sostanziale di provarne la sussistenza in giudizio*»<sup>106</sup>.

Il delitto in parola deve invece essere interpretato – come impone la deontologia ermeneutica/penalistica *rechtsstaalich*<sup>107</sup> – alla luce dei principi di *extrema ratio* (*sub specie*, meritevolezza e bisogno di pena), tassatività, materialità, proporzione ed offensività, ossia all’esito di una preliminare operazione ricostruttiva che, dal punto di vista logico/diacronico, precede la raccolta della prova.

Non va dunque pensato per rendere utilizzabili, ai fini dell’affermazione della colpevolezza giudiziale, i compendi conoscitivi verosimilmente disponibili e che – formati in ambiti processuali influenzati da una diffusa subcultura dell’omertà – si caratterizzano prevalentemente per la esiguità dei contenuti.

In termini diversi: i concreti assetti probatori delle inchieste e dei processi di mafia non possono definire la tipicità della fattispecie legale e la conseguente imputazione, e non viceversa, nel rispetto della tradizionale funzione garantistico/selettiva storicamente adempiuta dalla tipicità penale, consistita nell’assoggettare il potere di accusa – oltre che naturalmente quello di condanna del giudice – entro i limiti invalicabili delle scelte di tutela rigorosamente formalizzate dalle norme incriminatrici.

---

<sup>106</sup> G. Di Vetta, *op. cit.*

<sup>107</sup> G. Insolera – T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., 113 ss.

Le difficoltà probatoria non possono edulcorare la precisione linguistica e concettuale della fattispecie tipica, senza considerare che non residuerebbero fasce di impunità, tenuto conto che l'impossibilità di provare la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 *bis* Cp non preclude ovviamente la condanna, ai sensi dell'art. 416 Cp, per il comune reato associativo, nel cui *genus* si iscrive la *species* di stampo mafioso.

Va tuttavia considerato il rischio che il processo di stabilizzazione giurisprudenziale in atto, funzionale alla garanzia della legalità convenzionale, possa subire battute d'arresto a causa di ulteriori “disorientamenti” giurisprudenziali di vario genere, dovuti all'influenza del dato fattuale e probatorio sull'interpretazione della fattispecie stessa, comunque intrisa di elementi elittici.

Pare dunque condivisibile l'idea di una elaborazione legislativa di “indici di mafiosità”<sup>108</sup>, che veicolino *ex ante* e vincolino l'attività interpretativa del giudice, segnatamente nell'individuazione di una serie di manifestazioni empiricamente percepibili, espressamente previste, riconducibili alla esteriorizzazione della cifra mafiosa<sup>109</sup>, attingendo altresì alla migliore elaborazione giurisprudenziale che ha circoscritto in chiave letterale e garantista la fattispecie associativa mafiosa.

---

<sup>108</sup> F. Vitarelli, *cit.*, 1 ss.,

<sup>109</sup> F. Vitarelli, *cit.*, 1 ss., la quale a titolo esemplificativo propone di tradurre l'assoggettamento nel controllo di una determinata area territoriale o di un certo contesto politico-imprenditoriale, ovvero di considerare indice di omertà il rifiuto a collaborare con le autorità sufficientemente diffuso, anche se non generalizzato.